Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Giovedì, 30 luglio 1925** — **Numero 175**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, contenente le norme per la prima composizione dei ruoli del corpo equipaggi della Regia aeronautica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 corr., n. 161, per inesattezza della copia trasmessa, all'art. 9, là dov'è detto: « i sottotenenti piloti nominati a norma dell'art. 5 », deve leggersi: « dell'art. 4 », come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

3ª Fiera Campionaria Picena.

Con decreto in data 17 luglio 1925 di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti il 24 detto mese, reg. n. 10 finanze, foglio n. 97, il Comitato all'uopo costituitosi in Ascoli Piceno è stato autorizzato a promuovere, a termini del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, la 3ª Fiera Campionaria Picena che avrà luogo, nella città suindicata, nei mesi di luglio ed agosto 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1507.**

LEGGE 18 giugno 1925, n. **1242.**

Concessione della tombola nazionale a favore dell'erigendo Ospedale di Gallipoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere una lotteria nazionale per l'ammontare di tre milioni di cartelle al prezzo di L. 2 ciascuna con esenzione da ogni tassa erariale, a favore dell'erigendo ospedale civile e per il completamento dell'istituto degli orfani di guerra e dei figli del popolo abbandonati di Gallipoli. Dell'intero ammontare delle cartelle due terzi saranno impiegati per l'ospedale, un terzo per l'istituto.

Con lo stesso decreto col quale verrà autorizzata la lotteria sarà approvato il piano di esecuzione e fissata la data di estrazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1508.**

LEGGE 18 giugno 1925, n. **1243.**

Concessione della tombola nazionale in pro Ospedale civile Vito Fazzi, in Lecce.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione di ogni tassa e di diritto erariale, una tombola telegrafica nazionale, a favore dell'Ospedale civile di Lecce, per l'ammontare di L. 500,000.

Col decreto di autorizzazione verrà stabilito il piano di esecuzione e verrà fissata la data di estrazione della tombola.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1509.**

LEGGE 18 giugno 1925, n. **1244.**

Concessione della lotteria nazionale a favore dell'Unione italiana dei ciechi, in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, in deroga alla legge 2 luglio 1908, n. 464, e al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 351, e con esenzione di ogni tassa e diritto erariale, una lotteria nazionale per l'ammontare di cinque milioni di biglietti (L. 10,000,000) a favore dell'Unione italiana dei ciechi con sede in Firenze, da svolgersi entro l'anno 1927.

Art. 2.

Con lo stesso decreto col quale verrà autorizzata la lotteria ne sarà approvato il piano di esecuzione e fissata la data di estrazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1510.**

LEGGE 2 luglio 1925, n. **1245.**

Conversione in legge del R. decreto 9 novembre 1924, n. 1992 recante aggiunte e varianti al testo unico delle disposizioni riguardanti l'ordinamento del corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 9 novembre 1924, numero 1992, che porta varianti all'ordinamento del corpo Reale equipaggi e allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 2 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1511.

REGIO DECRETO 8 luglio 1925, n. 1227.

Approvazione del regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Visti i Regi decreti-legge 22 maggio 1924, n. 744, e 25 settembre 1924, n. 1585;

Visto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Visto il regolamento generale per l'istruzione superiore commerciale approvato con R. decreto 18 agosto 1920, numero 1482, modificato dal R. decreto 15 luglio 1923, n. 1684;

Sentito il Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale (sezione per l'istruzione economica e commerciale);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutivo l'unito regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Art. 2.

E' abrogato il regolamento generale approvato con il Regio decreto 18 agosto 1920, n. 1482, e modificato dal R. decreto 15 luglio 1923, n. 1684, e sono abrogate, inoltre, tutte le disposizioni concernenti l'istruzione superiore economica e commerciale non conformi a quelle contenute nel regolamento approvato col presente decreto. E' fatta eccezione per le disposizioni di carattere transitorio contenute nei regolamenti anteriormente vigenti in quanto siano e possano in seguito essere ancora applicabili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 152. — CASATI.

Regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

CAPO I.

Della istruzione superiore economica e commerciale.

Art. 1.

Gli istituti superiori di scienze economiche e commerciali hanno per fine di promuovere l'alta coltura economica e commerciale e fornire la preparazione scientifica per le professioni e per gli uffici direttivi attinenti alla attività economica e commerciale.

CAPO II.

Dell'anno accademico.

Art. 2.

L'anno accademico comincia il 16 ottobre e termina il 31 luglio.

Il periodo delle lezioni comincia non più tardi del 5 novembre e termina il 15 giugno; tuttavia, per ragioni locali, principio e fine di esso possono essere spostati di 15 giorni.

Art. 3.

La cerimonia inaugurale dell'anno accademico è fatta non oltre il ventesimo giorno dal suo inizio: il discorso inaugurale sarà letto da un professore di ruolo, scelto dal Consiglio accademico.

Art. 4.

Ogni istituto pubblica entro il mese di gennaio di ciascun anno accademico il suo annuario, il quale contiene:

1° il discorso inaugurale;

2° l'elenco dei componenti il Consiglio di amministrazione;

3° l'indicazione delle varie autorità accademiche;

4° gli elenchi nominativi dei professori di ruolo, dei professori incaricati e degli assistenti;

5° la nota delle pubblicazioni fatte nell'anno dai professori e dagli assistenti;

6° il calendario dell'anno scolastico con gli orari e con l'ordine degli studi per ciascun anno di corso;

7° l'elenco nominativo del personale di amministrazione, tecnico e di servizio;

8° le statistiche, redatte in forma di tabelle, dei laureati nell'anno precedente e degli studenti iscritti, classificati per anno di corso, per titolo di studio, per regione di provenienza;

9° l'elenco nominativo degli studenti regolarmente iscritti e quello dei laureati dall'istituto nell'anno precedente;

10° le statistiche delle tasse riscosse e di tutti i proventi dell'istituto durante l'esercizio precedente;

11° tutti gli altri dati statistici e tutte le notizie che, a parere del Consiglio accademico, possono meglio illustrare il funzionamento dell'istituto.

Art. 5.

Le vacanze durante l'anno scolastico sono: le domeniche e tutti i giorni festivi riconosciuti come tali dallo Stato; il giorno della commemorazione dei defunti; il genetliaco della Regina, del Principe Ereditario e della Regina Madre, ed altri 20 giorni che vengono dal Consiglio accademico ripartiti, tenendo conto delle tradizioni locali, fra Natale, Capo d'anno, Pasqua ed altre ricorrenze.

CAPO III.

Del governo degli istituti.

Art. 6.

Il governo degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministro per l'economia nazionale, appartiene alle seguenti autorità:

1° il Consiglio di amministrazione ed il suo presidente;

2° il direttore o rettore;

3° il Consiglio accademico.

Art. 7.

Il Consiglio d'amministrazione si compone: del rettore o direttore, di un membro eletto dal Consiglio accademico tra i professori stabili dell'istituto, dei delegati del Ministero e dei delegati degli altri Enti che contribuiscono alle spese di mantenimento dell'istituto, a norma del relativo atto di fondazione o dello statuto organico.

L'atto di fondazione o lo statuto potranno determinare a quali condizioni possano partecipare al Consiglio d'amministrazione, con propri delegati, altri Enti che in seguito concorrano a sostenere le spese predette.

I consiglieri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I componenti del Consiglio, eletti in surrogazione di altri, restano in carica per il tempo per cui vi sarebbero restati i loro predecessori.

Il presidente del Consiglio è nominato per un triennio con decreto Reale, fra i componenti del Consiglio, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, e può essere confermato.

Il Consiglio è costituito con decreto del Ministro.

Il Consiglio elegge nel suo seno un vice-presidente ed un segretario.

Decadono di diritto dal loro ufficio quei consiglieri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificato motivo. In tal caso il Consiglio prende atto dell'avvenuta decadenza e ne dà immediato avviso al Ministero, perchè si provveda alla surrogazione.

Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione:

a) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

b) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato;

c) provvede alla assicurazione dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'istituto;

d) fa al Ministero le proposte per il miglioramento e l'incremento dell'istituto, tenuti specialmente presenti i bisogni della istruzione superiore economica e commerciale;

e) delibera la dispensa dalle tasse scolastiche su proposta del Consiglio accademico;

f) presenta, alla fine di ogni anno finanziario, al Ministero il bilancio consuntivo con una particolareggiata relazione sull'andamento amministrativo dell'istituto;

g) assegna, sulle proposte del Consiglio accademico, le borse di studio ed i premi agli alunni;

h) delibera, sentito il Consiglio accademico, sulla accettazione di lasciti e donazioni ed approva i bilanci preventivi ed i consuntivi delle fondazioni;

i) fa al Ministero le proposte per la sistemazione della sede dell'istituto e, previa autorizzazione del Ministero, delibera in ordine alla stipulazione dei relativi contratti e di tutti gli altri atti conseguenti;

k) promuove da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore dell'istituto, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) propone alla approvazione del Ministero le modificazioni all'ordinamento amministrativo dell'istituto che ritenesse opportune;

m) provvede all'assunzione del personale di servizio e delibera, eventualmente, sull'assunzione di altro personale avventizio amministrativo o di servizio, quando fosse insufficiente quello stabilito dalla pianta organica. Questo personale non può essere assunto che per la durata massima di un anno nei limiti dei fondi esistenti nel bilancio dell'istituto e con l'approvazione del Ministero;

n) provvede alla istituzione di posti di assistente su proposta del Consiglio accademico;

o) adempie a tutte le altre funzioni contemplate da disposizioni legislative e regolamentari ed a quelle altre cui fosse chiamato dal Ministro.

Art. 9.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:

a) ha la legale rappresentanza dell'istituto di fronte alle autorità ed ai terzi in rapporto alle attribuzioni affidate al Consiglio di amministrazione nel precedente articolo;

b) convoca il Consiglio, ordinariamente una volta ogni due mesi e, straordinariamente, sempre che lo creda necessario o quando il direttore o due consiglieri lo richiedano;

c) ordina direttamente, nei casi di urgenza, su proposta del direttore o rettore, gli storni da categoria a categoria del bilancio ed i prelevamenti dal fondo di riserva, riferendone al Consiglio per l'approvazione nella prima successiva adunanza, dandone comunicazione al Ministero;

d) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, e, quando occorre, ne riferisce al Ministro.

Art. 10.

Lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione è disposto, sentito il Consiglio superiore per l'istruzione agraria commerciale e industriale (sezione 2ª), con decreto Reale preceduto da relazione che dovrà essere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

In tal caso l'amministrazione è affidata provvisoriamente ad un Regio commissario.

Art. 11.

Il Consiglio accademico è composto dei professori di ruolo dell'istituto ed è presieduto dal direttore o rettore.

I professori di ruolo non stabili non partecipano alle adunanze relative agli oggetti, di cui agli articoli 26 (3° comma), 41, 42, 46.

I professori fuori ruolo prendono parte alle adunanze del Consiglio relative agli oggetti di cui alle lettere *a*), *b*), *g*), *i*), dell'articolo seguente.

Alle sedute del Consiglio, nelle quali si discutono gli argomenti di cui alle lettere *a*), *b*), *i*) possono dal direttore essere invitati ad intervenire, con voto consultivo, anche gli incaricati.

Art. 12.

Il Consiglio accademico:

a) esamina e concorda l'orario generale dell'istituto, formula l'ordine degli studi durante il corso, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23, e determina le materie per le quali debbono aver luogo le esercitazioni e le modalità di queste;

b) raccoglie dai professori i programmi dell'insegnamento, li coordina tra loro e avverte a riempire le lacune che vi apparissero; stabilisce l'orario delle lezioni, avendo cura che il numero delle ore assegnate a ciascun insegnamento risponda alle esigenze della materia;

c) propone al Ministro, con deliberazione motivata a norma dell'articolo 41, l'eventuale dispensa dal servizio dei professori non stabili;

d) propone al Ministro le persone da incaricarsi d'insegnamenti che fossero vacanti ed esprime i suoi voti sul modo di provvedervi definitivamente;

e) propone al Ministro la terna per la nomina del direttore o rettore;

f) elegge, a schede segrete, il professore stabile che deve far parte del Consiglio di amministrazione;

g) fa le proposte per la dispensa dalle tasse scolastiche degli studenti meritevoli;

h) esercita l'autorità disciplinare nei limiti della propria competenza;

i) ove le tavole di fondazione od altre norme speciali non dispongano altrimenti, fa al Consiglio d'amministrazione le proposte di assegnazione di borse di studio, di premi, di sussidi agli studenti segnalatisi per ingegno, diligenza e buona condotta;

k) propone al Ministro le mutazioni e le riforme da introdurre nell'ordinamento scolastico e disciplinare dell'istituto;

l) propone al Consiglio d'amministrazione l'istituzione di posti di assistente a norma degli articoli 76 e seguenti;

m) manifesta il suo parere su tutti gli argomenti per i quali ne sia richiesto dal Ministro, dal Consiglio d'amministrazione e dal direttore;

n) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme legislative e regolamentari e quelle altre cui fosse chiamato dal Ministro.

Art. 13.

Il Consiglio accademico è convocato dal direttore o rettore, ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o quando tre professori di ruolo ne facciano domanda motivata.

Il segretario è scelto annualmente dal Consiglio accademico fra i professori di ruolo ed è sostituito, nei casi di assenza o di impedimento, dal più giovane dei professori presenti.

Le convocazioni per discutere i programmi e gli orari dovranno essere fatte in tempo utile, perchè prima dell'apertura dei corsi gli studenti trovino affissi all'albo:

a) il calendario generale dell'istituto;

b) l'orario dei singoli insegnamenti;

c) il manifesto degli studi.

Art. 14.

Per la validità delle adunanze del Consiglio d'amministrazione e del Consiglio accademico è necessario:

1° che siano convocati per inscritto tre giorni prima dell'adunanza, salvo il caso d'urgenza, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi, tutti coloro che hanno qualità d'intervenirvi;

2° che intervenga la maggioranza dei suoi componenti. Per le adunanze del Consiglio accademico la maggioranza è determinata senza tener conto di quelli che avranno giustificata la loro assenza.

Le deliberazioni prese saranno fatte risultare da un processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

In seconda convocazione sarà legale l'adunanza purchè il numero degli intervenuti non sia minore di tre.

Art. 15.

Nei Consigli predetti nessuno può, sotto pena di nullità della votazione, intervenire quando si tratti di questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino suoi parenti od affini entro il terzo grado.

Art. 16.

Il direttore o rettore è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, fra i professori di ruolo stabili dell'istituto compresi nella terna votata dal Consiglio accademico.

Egli dura in carica un triennio.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal professore stabile più anziano di grado e, a parità della anzianità di grado, dal più anziano di età.

Art. 17.

Il direttore o rettore:

a) rappresenta l'istituto ed il corpo accademico nelle relazioni con le pubbliche autorità e coi privati, salvo il disposto dell'art. 9;

b) conferisce, in nome del Re, le lauree e ogni altro grado o titolo di studio e rilascia i relativi diplomi e certificati;

c) notifica a chi spetta tutte le deliberazioni, con le relative motivazioni, prese dal Consiglio d'amministrazione e dal Consiglio accademico e comunica le risoluzioni del Ministro a quelli cui concernono;

d) cura l'osservanza del presente regolamento;

e) esegue le deliberazioni del Consiglio accademico e quelle del Consiglio d'amministrazione, mediante la segreteria e gli uffici posti alla sua dipendenza immediata;

f) ha l'alta vigilanza sulla biblioteca e su tutti gli stabilimenti dell'istituto;

g) esercita l'autorità disciplinare sui professori, sugli studenti e sull'altro personale dell'istituto, nei termini e nei modi indicati dal regolamento;

h) presiede le riunioni del Consiglio accademico;

i) riferisce al Ministro, con relazione annuale, sull'andamento didattico e disciplinare dell'istituto; tale relazione sarà pure comunicata al Consiglio di amministrazione per notizia;

k) accorda congedi o permessi di assenza ai professori ed all'altro personale nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;

l) può accordare a qualche persona non avente qualità di professore, il permesso di tenere letture scientifiche nel recinto dell'istituto, a patto che ciò sia senza danno o incomodo degli insegnanti e non turbi il corso delle lezioni e degli esercizi degli studenti. Il permesso sarà dato, udito il parere del Consiglio accademico e potrà sempre essere revocato.

CAPO IV.

Dell'insegnamento.

Art. 18.

Gli insegnamenti costitutivi della facoltà di scienze economiche e commerciali, comune a tutti gli istituti, sono fondamentali e complementari.

Art. 19.

Sono fondamentali, agli effetti degli articoli 22 e 23 del testo unico, gli insegnamenti seguenti:

1° economia politica;
2° statistica metodologica, demografica ed economica;
3° scienza delle finanze e diritto finanziario;
4° politica economica;
5° geografia economica;
6° storia economica;
7° istituzioni di diritto privato;
8° istituzioni di diritto pubblico; diritto internazionale;
9° diritto commerciale, industriale e marittimo;
10° matematica finanziaria;
11° merceologia;
12° computisteria, ragioneria generale ed applicata;
13° tecnica mercantile e bancaria.

Art. 20.

Gli insegnamenti complementari sono istituiti in ciascun istituto con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore,

su proposta del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione, avuto riguardo allo speciale indirizzo degli studi di ciascun istituto.

Gli insegnamenti complementari, che siano creati in un istituto, possono essere coordinati in uno o più corsi di integrazione, di specializzazione o di perfezionamento, aventi particolari finalità scientifiche o pratiche. La denominazione di ciascuno di tali corsi e la determinazione dei relativi insegnamenti costitutivi sono stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore, in seguito a proposta del Consiglio accademico.

Ogni corso di specializzazione, oltre gli insegnamenti stabiliti nel decreto di istituzione, potrà comprendere serie di lezioni, di conferenze e di esercitazioni su speciali materie, stabilite annualmente dal Consiglio accademico in relazione alle particolari finalità scientifiche o pratiche di ciascun corso.

Art. 21.

Il corso degli studi della facoltà di scienze economiche e commerciali per il conseguimento della laurea dottorale ha in tutti gli istituti la durata obbligatoria di quattro anni.

Art. 22.

Gli istituti superiori conferiscono la laurea dottorale in scienze economiche e commerciali.

Per il conseguimento della laurea sono obbligatorie tutte le materie elencate nell'art. 19, oltre agli insegnamenti di due lingue straniere a norma dell'art. 25.

Il Consiglio accademico può stabilire che debba essere oggetto di un insegnamento separato il diritto marittimo o industriale con facoltà di renderlo obbligatorio.

Fra gli insegnamenti fondamentali sono biennali i seguenti: economia politica; statistica metodologica, demografica ed economica; geografia economica; istituzioni di diritto pubblico e diritto internazionale; diritto commerciale; matematica finanziaria; merceologia; computisteria e ragioneria generale ed applicata; tecnica mercantile e bancaria. Tutti gli altri sono annuali.

Art. 23.

L'ordine di svolgimento degli insegnamenti nel quadriennio è stabilito per ciascun istituto dal Consiglio accademico dando la precedenza agli insegnamenti istituzionali e propedeutici.

Fra gl'insegnamenti fondamentali sono propedeutici: l'economia politica e la statistica metodologica, demografica ed economica rispetto alla scienza delle finanze e diritto finanziario ed alla politica economica; la computisteria, ragioneria generale ed applicata rispetto alla tecnica mercantile e bancaria.

Art. 24.

In ogni istituto, oltre gli insegnamenti fondamentali e complementari, deve essere impartito l'insegnamento delle seguenti quattro lingue straniere moderne: francese, inglese, spagnola e tedesca.

Quando speciali ragioni di opportunità o di finalità dell'istituto lo richiedano, una delle quattro lingue indicate potrà essere sostituita da altra lingua moderna. Sulla proposta per tale sostituzione dovrà essere sentito il Consiglio superiore.

L'insegnamento di altre lingue moderne potrà essere istituito con le norme di cui all'art. 20 del testo unico.

Art. 25.

Ogni studente sceglierà le due lingue straniere, di cui deve seguire il corso a norma dell'art. 22, fra quelle di cui è impartito l'insegnamento nell'istituto al quale è iscritto: una delle due lingue però dovrà essere l'inglese o la tedesca.

Ciascun insegnamento linguistico deve avere, nel quadriennio, una durata complessiva di almeno nove ore settimanali.

CAPO V.

Dei professori.

Art. 26.

L'insegnamento negli istituti superiori di scienze economiche e commerciali è impartito da professori di ruolo e da incaricati.

Alle cattedre di professore di ruolo si provvede di regola per concorso o per trasferimento, secondo le norme degli articoli seguenti.

Eccezionalmente a una cattedra vacante si può provvedere con nomina diretta, quando si tratti di persona che non appartenga ai ruoli dei professori di università o di altri istituti d'istruzione superiore, e che per opere, scoperte o insegnamenti sia venuta in alta fama di singolare perizia nella materia che dovrebbe professare così da essere considerato maestro insigne della materia medesima. In tal caso la proposta deve essere deliberata dal Consiglio accademico col voto favorevole di tre quarti almeno dei professori di ruolo e con motivata relazione. Il Ministro sottopone la proposta al giudizio del Consiglio superiore: e ove quest'ultimo si pronunzi favorevolmente col voto di due terzi almeno dei suoi componenti, si fa luogo alla nomina.

Le nomine ed i trasferimenti hanno, di regola, decorrenza dal 16 ottobre.

Art. 27.

I concorsi alle cattedre vacanti sono banditi su proposta del Consiglio accademico o su iniziativa del Ministro, sentito, in questo caso, il Consiglio superiore.

I Consigli accademici non possono adottare deliberazioni circa il modo di provvedere stabilmente ai posti di ruolo di professore, che si rendono vacanti, se non siano decorsi venti giorni dalla decorrenza del provvedimenteo in virtù del quale il titolare è trasferito altrove o cessa per qualsiasi causa dall'ufficio, ovvero dal giorno successivo a quello del decesso del titolare medesimo.

Art. 28.

I concorsi sono banditi di regola per il grado di professore non stabile. Tuttavia il Ministro, su proposta del Consiglio accademico, può bandire concorsi per il grado di professore stabile.

L'avviso di concorso si pubblica per tre volte, a brevi intervalli, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed è affisso all'albo degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, delle università e degli altri istituti superiori del Regno.

Il termine utile per la presentazione delle domande è stabilito in quattro mesi, almeno, dalla data della prima pubblicazione.

Art. 29.

Chi vuol prendere parte al concorso deve far pervenire al Ministero, in tempo utile, la sua domanda, accompagnata dai seguenti documenti:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che egli è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) i certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali egli ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica, in quattro esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in quattro esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate, possibilmente, in tre copie. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) debbono essere legalizzati: quelli di cui alle lettere b) c) e d) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi a quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengano all'insegnamento od alla Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), c), d), in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Art. 30.

Il concorso viene giudicato da una Commissione nominata dal Ministro su designazione del Consiglio superiore dell'istruzione agraria, commerciale ed industriale, e composta di tre membri di cui due professori stabili o cultori della materia della cattedra messa a concorso ed uno professore stabile o cultore di materia affine.

Agli effetti di eventuali rinuncie o sostituzioni, il Consiglio superiore designa, per la formazione di ogni Commissione, cinque cultori della materia e tre cultori di materia affine in due elenchi, i quali dovranno essere pubblicati nel Bollettino del Ministero dell'economia nazionale prima della riunione della Commissione giudicatrice.

La Commissione sarà costituita seguendo l'ordine di designazione risultante dai due elenchi predetti.

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano fra loro parenti o affini fino al quarto grado civile incluso, nè può far parte della Commissione chi sia parente o affine di alcuno dei concorrenti fino al grado suddetto. I commissari, che si trovino in tali condizioni, devono avvertirne il Ministro per l'opportuna sostituzione.

Ove da qualche concorrente sia presentata una dichiarazione motivata di ricusazione di un commissario, il Ministro la comunica in copia al commissario medesimo, assegnandogli un breve termine per presentare le proprie osservazioni; ed esaminate queste in rapporto ai fatti e alle argomentazioni esposte dal concorrente, prende le sue risoluzioni motivate, dandone comunicazione agli interessati.

Non sono valide le dichiarazioni di ricusazione presentate dopo che la Commissione ha tenuto la prima adunanza.

Non possono essere nominati a far parte di Commissioni giudicatrici i membri del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, commerciale ed industriale.

Art. 31.

La Commissione, avanti di intraprendere i suoi lavori, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno, per votazione segreta, il presidente e il segretario.

Le elezioni e le deliberazioni della Commissione hanno luogo ad assoluta maggioranza di voti, e non sono valide, ove non siano presenti tutti i commissari.

Di tutte le operazioni il segretario redige verbale, che è firmato, seduta stante, da tutti i presenti.

Art. 32.

Ciascun commissario deve presentare il proprio giudizio, da lui sottoscritto, sui titoli scientifici di ogni candidato. I giudizi dei singoli commissari sul merito di ciascun candidato devono essere comunicati per iscritto al segretario ed allegati ai verbali.

I lavori scientifici eseguiti da un concorrente in collaborazione con altri non possono essere tenuti in considerazione, se non quando nelle pubblicazioni stesse risulti chiaramente distinta la parte spettante al candidato.

Esaminati e discussi i singoli giudizi, la Commissione decide se debbano i concorrenti, o quali fra essi, essere sottoposti ad una prova orale per accertare la loro attitudine didattica; e, trattandosi di scienze dimostrative o sperimentali, se debbano compiere uno o più esercizi pratici.

E' dato avviso a ciascun candidato per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno in cui comincerà l'esperimento.

Art. 33.

L'esperimento didattico consiste in una lezione da darsi colle seguenti norme:

Nel giorno anteriore a quello fissato per la lezione, ognuno dei membri della Commissione propone due o più temi, che devono riferirsi al ramo di scienza cui appartiene la cattedra messa a concorso. Il numero complessivo dei temi deve essere almeno doppio di quello dei candidati che dovranno fare la lezione il giorno seguente.

Approvati i temi stessi dalla Commissione, i fogli in cui sono scritti vengono posti in un'urna al cospetto dei candidati, indi il presidente invita i concorrenti, uno per volta e nell'ordine determinato dalle sorte, ad estrarne due.

Il presidente dà lettura ad alta voce dei temi scritti nei due fogli estratti ed il candidato sceglie quello sul quale terrà lezione nel giorno seguente.

Quando il numero dei candidati sia tale da rendere impossibile di esaurire in un sol giorno la prova della lezione, essi son divisi in gruppi secondo l'ordine del sorteggio, a ciascuno dei quali viene assegnato dal presidente il giorno per la prova della lezione.

Nel giorno precedente a quello stabilito per la prova, ogni candidato di ciascun gruppo estrae due temi e sceglie quello che preferisce procedendosi in tutto colle norme sancite nei capoversi precedenti.

La lezione deve durare non meno di quaranta minuti. Trascorso il termine, il presidente ne dà avviso al candidato.

Gli esercizi pratici, quando siano richiesti, vengono fatti nei modi e nelle forme che la Commissione creda opportuno di determinare.

Le prove di lezione sono pubbliche.

E' data notizia al pubblico dei giorni e delle ore in cui avranno luogo le prove, per mezzo di avviso affisso nel giorno precedente a quello in cui esse cominciano, all'albo del Ministero e dell'istituto presso cui le prove stesse hanno luogo.

Art. 34.

La Commissione, venuta così in possesso di tutti gli elementi che devono concorrere a formare il suo giudizio sui singoli concorrenti, pronuncia il suo apprezzamento sulla maturità scientifica e sull'attitudine didattica di ciascuno;

senza tradurlo in valuzione numerica; non fa dichiarazioni di eleggibilità; propone al più tre candidati in ordine di merito, e non mai alla pari.

Art. 35.

La dichiarazione di un candidato per desistenza dal concorso non ha valore, se non quando pervenga al Ministero prima che la Commissione si raduni per costituirsi.

Il Ministero ne darà immediata comunicazione alla Commissione che ne farà particolare menzione nel processo verbale della prima seduta.

Non si terrà nessun conto delle desistenze condizionate.

La desistenza non può essere revocata.

Art. 36.

La Commissione deve redigere e presentare al Ministro una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti coi motivi che l'hanno guidata nel formularlo. La relazione viene firmata da tutti i commissari.

Art. 37.

La relazione, con tutti i verbali ed allegati, è inviata dal Ministro al Consiglio superiore per la istruzione agraria, commerciale e industriale perchè esprima le proprie osservazioni sulla regolarità degli atti e sulla rispondenza delle conclusioni ai criteri adottati dalla Commissione. Tale relazione è poscia pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero, con le osservazioni del Consiglio stesso, qualunque sia l'esito del concorso, subito che il Ministro l'abbia in tutto o in parte approvata o anche non accolta. In ogni caso la pubblicazione sarà fatta non più tardi di sei mesi dalla deliberazione del Consiglio su mentovato.

Quando il Ministro deliberi in senso diverso dalle proposte del Consiglio, il relativo decreto deve essere motivato.

Art. 38.

Non più tardi del mese di aprile di ciascun anno, dovranno pervenire al Ministero le proposte motivate dei Consigli accademici relative alle cattedre da coprirsi con professori di ruolo.

Qualora il numero dei posti disponibili nel ruolo dell'istituto sia inferiore a quello delle cattedre scoperte, il Consiglio accademico nel fare le sue proposte esporrà le ragioni che consigliano a provvedere con un professore di ruolo ad una cattedra piuttosto che ad un'altra. Il Ministro provvede sentito il Consiglio superiore (sezione 2ª).

Art. 39.

Qualora nell'anno stesso siano vacanti due o più cattedre della medesima disciplina, il Ministro, uditi i Consigli accademici degli istituti interessati, disporrà se si debbano bandire i concorsi per tutte le cattedre scoperte o per qualcuna di esse e quali.

Art. 40.

Il risultato del concorso è valido per l'istituto e per la cattedra per cui esso fu bandito. Tuttavia esso può valere per la nomina dei designati, in ordine di graduatoria, alle cattedre vacanti della stessa disciplina in altro istituto superiore, purchè:

1° anche quando il concorso sia stato bandito per professore stabile, la nomina abbia luogo per professore non stabile;

2° il Consiglio accademico dell'istituto nel quale la cattedra è vacante ne faccia proposta;

3° non sia trascorso un anno dalla data della deliberazione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria commerciale e industriale sugli atti del concorso;

4° non si proceda alla nomina del secondo, se il primo non abbia presentato formale rinuncia, ed ugualmente per il terzo nei riguardi del secondo e del primo.

Art. 41.

Il professore non stabile è nominato per la durata di tre anni solari, durante i quali può essere dispensato dal servizio su motivata deliberazione del Consiglio accademico.

Ove il Consiglio accademico intenda proporre la dispensa dall'ufficio di un professore di ruolo non stabile, deve dare comunicazione all'interessato dei motivi sui quali la proposta si fonda, prefiggendogli un congruo termine, in ogni caso non minore di giorni quindici, a decorrere dalla data dell'avvenuta comunicazione, per la eventuale presentazione delle proprie deduzioni.

Decorso tale termine, il Consiglio accademico, tenendo presente anche le deduzioni eventualmente prodotte dall'interessato, delibera in merito alla dispensa e, ove riconosca l'opportunità che il professore sia esonerato dall'ufficio, ne fa motivata proposta al Ministro, trasmettendo a corredo di essa i documenti necessari.

La dispensa dal servizio decorre in ogni caso dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello durante il quale è proposta.

Art. 42.

Il professore di ruolo non stabile, al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto insegnamento, può conseguire la stabilità in base a giudizio reso sulla sua operosità scientifica e didattica da una Commissione nominata e composta secondo le norme stabilite per le Commissioni giudicatrici dei concorsi, di cui all'art. 30.

Qualora nel corso del triennio siansi verificate, per qualsiasi causa, interruzioni di servizio, il termine per il conseguimento della stabilità è prorogato di un anno solare per ogni anno, o frazione di anno superiore a due mesi, d'interruzione.

Al compimento del termine per il conseguimento della stabilità il Consiglio accademico esprime un parere motivato circa l'operosità ed efficacia didattica del professore durante il triennio e circa il modo col quale egli ha adempiuto in genere ai suoi doveri accademici nel medesimo periodo di tempo.

Il Ministro invita il professore a trasmettere al Ministero entro congruo termine, un esposto in carta libera circa la sua operosità scientifica e didattica con particolare riguardo a quella svolta successivamente alla sua nomina e tutti i titoli, documenti e pubblicazioni che ritenga utile presentare nel suo interesse.

Per i lavori della Commissione per il giudizio di stabilità e per la ricusazione di taluno dei suoi membri, valgono le norme stabilite dal presente regolamento per le Commissioni giudicatrici dei concorsi.

Nel caso che all'atto del giudizio di stabilità si trovi già costituita altra Commissione per la stessa materia, sia per giudizio di concorso, sia per conferimento di stabilità, il giudizio di merito può essere deferito dal Ministro alla stessa Commissione.

Il Ministro comunica alla Commissione il parere motivato del Consiglio accademico e tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati dall'interessato.

La Commissione concreta il suo giudizio in una motivata relazione da rassegnarsi al Ministro.

Alla relazione debbono essere allegati i giudizi individuali dei singoli commissari sui titoli scientifici presentati. La relazione è sottoposta al Consiglio superiore perchè esso esprima le proprie osservazioni sulla regolarità degli atti e sulla corrispondenza delle conclusioni ai criteri adottati.

Art. 43.

Ove il giudizio della Commissione sia sfavorevole, il professore non stabile può essere mantenuto in servizio per un altro biennio previo parere favorevole del Consiglio superiore, al quale il Ministro trasmette gli atti del giudizio.

Al termine di tale biennio, il professore è sottoposto, con la procedura dell'articolo precedente, al giudizio di una nuova Commissione, che deve essere costituita di persone diverse da quelle che hanno fatto parte della Commissione nominata al termine del triennio.

Il conferimento della stabilità ha effetto dal giorno successivo a quello in cui il professore ha compiuto il triennio od eventualmente il quinquennio di effettivo ed ininterrotto servizio.

Coloro che alla scadenza del triennio od eventualmente del quinquennio non possono conseguire la stabilità sono dispensati dal servizio.

Ai professori nominati a norma del comma 3° dell'articolo 26 sono attribuiti, all'atto stesso della nomina, la stabilità nell'ufficio e lo stipendio corrispondente.

Art. 44.

Nel caso di annullamento degli atti del giudizio di stabilità il Ministro provvede alla nomina di una nuova Commissione per rinnovare il giudizio.

Art. 45.

I professori di ruolo possono, con loro consenso, essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia in altro istituto.

I professori stabili possono altresì essere trasferiti, col loro consenso, anche nello steso istituto, ad una cattedra di materia affine.

Art. 46.

Ogni trasferimento è disposto su deliberazione del Consiglio accademico dell'istituto in cui la cattedra è vacante, presa col voto della maggioranza assoluta dei professori stabili dell'istituto stesso. Per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo precedente e per i trasferimenti di professori di ruolo di università o istituti superiori dipendenti dal Ministero della istruzione o da quello dell'economia nazionale, la deliberazione del Consiglio accademico deve essere approvata dal Consiglio superiore, che si pronuncia caso per caso.

Art. 47.

Occorrendo provvedere per incarico a cattedre comprendenti l'insegnamento di due discipline distinte, potranno conferirsi due incarichi.

Art. 48.

Gli incarichi sono conferiti dal Ministro in seguito a proposta del Consiglio accademico.

La retribuzione annua fissa dovuta agli incaricati è pagata in dodicesimi; quella invece stabilita per ora di lezione è corrisposta mensilmente secondo il numero delle lezioni effettivamente impartite nel mese.

Art. 49.

Gli incarichi per qualunque insegnamento non hanno durata maggiore di un anno scolastico, ma possono essere confermati.

Essi si possono conferire:

a) a coloro che furono designati fra i tre primi in un pubblico concorso per la materia che è oggetto dell'incarico;

b) ai liberi docenti della stessa materia o di materia affine;

c) a coloro che furono o sono professori di ruolo nei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, o in Regie università o in altri Regi istituti di istruzione superiore;

d) a coloro che forniti di laurea, per opere, lavori, uffici o insegnamenti tenuti, siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico, quando si tratti di materia tecnica.

Agli effetti del presente comma *d*) sono considerate materie tecniche, fra gl'insegnamenti fondamentali contemplati all'art. 19, solamente la computisteria e ragioneria generale ed applicata; la tecnica mercantile e bancaria; la merceologia.

In nessun caso possono essere conferiti incarichi a chi abbia raggiunto il 75° anno di età.

Il Consiglio accademico può scegliere liberamente in qualunque delle suddette categorie, tenendo però presente il criterio della maggiore competenza nella materia di incarico.

Art. 50.

Gli incarichi per l'insegnamento delle lingue possono essere conferiti, oltre che alle persone comprese nelle categorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo precedente, anche ai professori che insegnino od abbiano i titoli per insegnare negli istituti commerciali, negli istituti tecnici e nei licei scientifici.

Tuttavia, su proposta del Consiglio accademico dell'istituto, il Ministro potrà bandire concorsi per tali incarichi, secondo le norme degli articoli 28 e seguenti del presente regolamento.

Il concorso per gli incarichi dell'insegnamento di una lingua straniera è bandito per titoli; la Commissione giudicatrice, quando lo creda opportuno, ha facoltà di sottoporre i concorrenti, o parte di essi, ad una prova orale e scritta per esperimentarne la coltura generale, la conoscenza della lingua e l'attitudine didattica.

Il concorso viene giudicato da una Commissione di tre membri scelti dal Ministro in un elenco di almeno sei nomi, proposto dal Consiglio superiore e composto, possibilmente, di professori di ruolo di università o di istituti superiori o di incaricati a tempo indeterminato dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, i quali insegnino la stessa lingua, o, in difetto, lingue o letterature affini. Quando si tratti di lingua per la quale non sia possibile formare l'elenco di sei nomi con le categorie di insegnanti sopra indicati, potranno essere designate anche persone di conosciuta competenza nella lingua per la quale è aperto il concorso.

Ai concorsi per l'incarico dell'insegnamento di lingue straniere si applicano le norme di cui agli articoli 28 e seguenti, in quanto non sia altrimenti disposto dal presente articolo.

Per l'ammissione al concorso non sarà richiesta la cittadinanza italiana.

Gli incaricati di lingue straniere dopo due conferme e tre anni di non interrotto esercizio si intendono tacitamente

confermati di anno in anno nell'incarico, salva la facoltà del Consiglio accademico di proporne l'esonero con deliberazione motivata.

Gli incaricati stessi avranno diritto, a decorrere dalla data della loro prima nomina, a quattro aumenti quinquennali di L. 1000 ciascuno.

Per gli insegnamenti di lingue straniere, che fossero istituiti a norma dell'art. 13 del testo unico, il decreto di istituzione stabilirà se i relativi incaricati avranno o no diritto agli aumenti quinquennali.

Art. 51.

Tutti i provvedimenti di cui agli articoli 26 (3° comma), 41, 42, 43, 45, si prendono con decreto del Ministro.

Tutti gli atti concernenti le nomine, il conferimento di stabilità o i trasferimenti di professori debbono essere integralmente pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 52.

Ai membri delle Commissioni, di cui agli articoli 30, 42 e 50 oltre al rimborso delle spese di viaggio ed alle indennità di missione ad essi spettanti secondo le norme generali vigenti, può essere assegnato un gettone di presenza a norma dell'art. 63 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843.

CAPO VI.

Dei diritti e dei doveri dei professori.

Art. 53.

Tutti i professori, anche se alla loro cattedra siano addetti assistenti, hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sia sotto forma di lezioni cattedratiche sia sotto forma di esercitazioni, tante ore settimanali quante l'indole e l'estensione dell'insegnamento richiedano.

Per ogni corso sono fissate nell'orario, che sarà stabilito dal Consiglio accademico al principio dell'anno scolastico, le ore di lezione.

Ogni insegnamento fondamentale dovrà normalmente comprendere tre ore settimanali di lezione in tre giorni distinti. I Consigli accademici, tenendo conto delle esigenze dei singoli istituti, potranno stabilire l'aumento di una o più ore settimanali per i singoli insegnamenti.

Art. 54.

Il professore è obbligato: a fare le lezioni, le conferenze e le esercitazioni nelle ore stabilite nell'orario, ad intervenire alle riunioni del Consiglio accademico quando ne sia membro, a prendere parte alle Commissioni esaminatrici di concorsi a cui sia nominato dal Ministro. Egli non può esimersi da questi obblighi per ragioni di altre occupazioni nè farsi surrogare senza autorizzazione, nè mutar l'ora delle lezioni a piacer suo o per accordo con gli studenti.

Se, durante l'anno, gli convenga di mutar l'ora assegnata alla sua lezione, deve chiederne licenza al direttore o rettore, il quale provvederà, sentito il Consiglio accademico.

Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento egli non possa fare lezione, deve mandare avviso al direttore o rettore in tempo perchè gli studenti ne siano avvertiti

Quando la malattia sia tale da dare ragionevole timore che debba protrarsi, ne dà avviso al direttore o rettore che, sentito il Consiglio accademico, o gli dà un supplente di propria iniziativa o domanda al Ministro di farlo surrogare, secondo che l'assenza del professore si preveda di maggiore o minore durata.

Per gli insegnamenti ai quali sia addetto un assistente, questi sostituirà il professore nelle sue assenze temporanee. Quando vi sia più di un assistente per la stessa cattedra, durante l'assenza del titolare questi sarà sostituito da quell'assistente che egli avrà designato o, in mancanza di questa designazione, da quello indicato dal direttore o rettore.

Art. 55.

L'insegnamento del professore prende la doppia forma di lezioni e di conferenze cogli studenti. Egli può fare conferenze in ore diverse da quelle stabilite per le lezioni, ovvero occupare, nel conferire con gli studenti, una parte del tempo di ciascuna lezione.

Le lezioni degli insegnanti debbono essere pubbliche salvo le conferenze, gli esercizi pratici e le dimostrazioni sperimentali, che si possono limitare ai soli iscritti ai loro corsi.

Art. 56.

Ciascun professore deve tenere per ogni corso un registro nel quale segna giorno per giorno l'argomento della lezione od esercitazione tenuta, apponendovi la sua firma.

Questo registro, munito del visto del direttore o rettore dell'istituto, deve essere alla fine delle lezioni e ad ogni richiesta del direttore o rettore consegnato alla segreteria.

Per gli insegnamenti tenuti per incarico, da retribuirsi secondo il numero delle lezioni effettivamente impartite, la segreteria compila mensilmente un prospetto delle lezioni date da ciascun professore secondo le risultanze del registro.

Tale prospetto deve recare la firma del direttore dell'istituto con l'attestazione che le lezioni furono effettivamente impartite.

Art. 57.

I professori che desiderano di ottenere dal Ministro l'autorizzazione a risiedere in località diversa da quella in cui esercitano l'insegnamento debbono farne domanda al Ministero esponendo le ragioni, e trasmettere la domanda stessa a mezzo del direttore dell'istituto, il quale deve accompagnarla col suo parere motivato.

L'autorizzazione non può essere accordata se non quando trattisi di località non lontana dalla sede dell'istituto, e a condizioni che il direttore dell'istituto assicuri essere conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'insegnante.

Art. 58.

I professori di ruolo non possono assumere incarichi d'insegnamento senza il previo consenso del direttore o rettore, su conforme parere del Consiglio accademico dell'istituto al quale appartengono.

CAPO VII.

Delle guarentigie e della disciplina dei professori.

Art. 59.

Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

1° la censura;

2° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;

3° la revocazione;

4° la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;

5° la destituzione con perdita del diritto a pensione od assegni.

Art. 60.

La censura è una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità o l'onore del professore.

Essa è inflitta per iscritto dal Ministro o dal direttore o rettore dell'istituto, udite le giustificazioni del professore. Contro tale punizione, se inflitta dal direttore o rettore, è ammesso, entro 15 giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro, che decide con provvedimento definitivo.

La censura ai direttori o rettori è inflitta esclusivamente dal Ministro.

Art. 61.

Per grave insubordinazione, per abituali mancanze ai doveri di ufficio o irregolarità di condotta e, in genere, per atti che comunque ledano la dignità o l'onore del professore, si applicano, secondo i casi e le circostanze, le punizioni di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 dell'art. 59.

La punizione di cui al n. 2 importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella punizione medesima non può, per dieci anni solari, essere nominato direttore o rettore di istituto.

Art. 62.

Le punizioni di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 dell'art. 59 sono inflitte dal Ministro su conforme parere della sezione 2ª del Consiglio superiore per la istruzione agraria, industriale e commerciale, alle adunanze della quale, in tal caso, intervengono, con voto deliberativo, due delegati dell'istituto cui appartiene l'incolpato, eletti nel suo seno dal Consiglio accademico fra i professori stabili.

La deliberazione del Consiglio superiore deve essere presa col voto di due terzi almeno dei presenti alla relativa adunanza.

L'incolpato è invitato a presentare a voce o per iscritto le sue difese.

Art. 63.

Il procedimento disciplinare a carico di un professore si inizia con la comunicazione all'interessato, fatta dal Ministro, degli addebiti e delle prove raccolte.

L'incolpato ha quindici giorni di tempo, dalla data dell'avvenuta comunicazione, per presentare le sue difese. Egli deve dichiarare per iscritto di aver ricevuto comunicazione dei capi di accusa e delle prove raccolte e di aver preso cognizione del termine assegnatogli per la difesa. Di tale dichiarazione, come dell'eventuale rifiuto del professore a rilasciarla, il rettore o direttore deve dar subito notizia al Ministero. E' in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 64.

Comunicati i capi di accusa all'interessato, il Ministro invita il direttore dell'istituto, cui questo appartiene, a convocare tutti i professori di ruolo per eleggere i delegati, di cui al comma primo dell'art. 62.

La votazione ha luogo a schede segrete. Sono eletti i due professori stabili che conseguano la maggioranza assoluta dei suffragi dei presenti. A parità di voti si intende eletto il più anziano di grado ed a parità di questo, il più anziano di età.

Gli eletti non possono ricusare di partecipare alle adunanze del Consiglio superiore nelle quali si svolge il provvedimento disciplinare, se non per motivi della cui legittimità decide il Ministro.

Art. 65.

Trascorso il termine stabilito dall'art. 63 o pervenuta la dichiarazione di rinuncia, di cui all'articolo stesso, il presidente della sezione 2ª del Consiglio superiore, su richiesta del Ministro, fissa la data dell'adunanza nella quale si deve procedere al giudizio.

Del giorno dell'adunanza è data notizia ai due delegati dell'istituto ed all'interessato il quale può intervenire.

Art. 66.

L'accusa avanti al Consiglio superiore è sostenuta da persona a ciò delegata dal Ministro caso per caso. Nel giorno fissato per la discussione l'incolpato, se presente, è ammesso nell'aula del Consiglio. Il delegato del Ministro dà lettura dei capi d'accusa; quindi l'incolpato espone le sue difese con facoltà di presentare tutti quei documenti che ritenga opportuno produrre nel suo interesse.

Il delegato del Ministro, udite le difese, alle quali può contrapporre osservazioni, formula le sue conclusioni e fa la richiesta della punizione disciplinare.

All'incolpato è riservato per ultimo la parola.

Ogni membro del Consiglio può rivolgere domande tanto al delegato del Ministro quanto all'incolpato.

Se l'incolpato non intervenga personalmente, alla lettura dei capi d'accusa segue quella delle difese da lui inviate per iscritto. Se nessuna difesa egli abbia inviato, può proseguirsi il giudizio quando risulti che siano state adempiute le prescrizioni degli articoli precedenti. Di tale adempimento deve farsi espressa menzione nel processo verbale.

Art. 67.

Licenziato l'incolpato e ritiratosi dall'aula il delegato del Ministro, il Consiglio procede alla discussione ed alla deliberazione.

Qualora riconosca provati i fatti dedotti nei capi di accusa e ritenga che essi costituiscano infrazioni disciplinari a norma degli articoli 59 e 61, se esistano più proposte di punizione, il presidente mette ai voti la proposta di maggior grado, e successivamente quelle di grado minore. Eguale procedimento si segue nella determinazione della durata della punizione.

Art. 68.

Il parere del Consiglio superiore deve contenere l'indicazione sommaria, ma precisa, dei fatti di cui esso ritenga responsabile il professore, la dichiarazione che sono state osservate le disposizioni degli articoli precedenti, il grado e la durata della punizione proposta.

Il giudizio del Consiglio sarà testualmente inserito nel decreto Ministeriale che sarà emanato relativamente al procedimento intentato.

Art. 69.

Qualora il Consiglio superiore, prima di formulare il suo parere si pronunci per la opportunità di eseguire un'inchiesta, questa non può essere affidata a persone che abbiano eseguito inchieste precedenti o riferito su fatti che siano stati fondamento degli addebiti.

Chi è incaricato dell'inchiesta deve raccogliere tutti gli elementi che possano condurre all'accertamento della verità, sulla base degli addebiti, delle prove raccolte, delle giustificazioni addotte dall'incolpato.

Art. 70.

Quando dall'inchiesta risultino nuovi addebiti o emergano a carico dell'incolpato nuovi fatti o nuove prove, il Ministero modifica i capi d'accusa o li integra con un supplemento. I nuovi capi d'accusa o il supplemento debbono essere comunicati all'incolpato nelle forme prescritte negli articoli precedenti.

Art. 71.

Ove la gravità dei fatti lo richieda, il Ministro può ordinare a carico di un professore la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo regolare procedimento disciplinare.

Art. 72.

Ai professori di ruolo sono applicabili, in quanto non contrastino col presente regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 46, 47 comma 1°, 49, 63 comma 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9°, e 66 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenenti norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato. Non sono invece applicabili le disposizioni di cui all'art. 53 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 73.

Ai professori si applicano le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato per quanto concerne i congedi e le aspettative.

Tuttavia tra il 1° marzo ed il 31 luglio non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia con scadenza anteriore al 15 ottobre. Ugualmente avrà termine col 15 ottobre, qualunque ne sia l'inizio, l'aspettativa per motivi di famiglia per il periodo superiore a tre mesi.

I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare nel corso dell'anno scolastico la durata complessiva di 30 giorni.

I congedi ai professori sono concessi dal direttore o rettore.

Art. 74.

Il Ministro, ove intenda promuovere la dispensa dal servizio di un professore di ruolo a norma dell'art. 28 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, deve notificarne i motivi all'interessato per il tramite del direttore o rettore dell'istituto, cui il professore appartiene.

Quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della notificazione ministeriale, può presentare al Consiglio superiore le proprie deduzioni pel tramite del Ministero.

Art. 75.

I richiami che potessero elevarsi contro gl'insegnanti incaricati saranno portati innanzi al Ministro, il quale, sentito il Consiglio superiore, prenderà i provvedimenti opportuni.

CAPO VIII.

Degli assistenti.

Art. 76.

Per gli insegnamenti cui siano annessi laboratori o che richiedano esercitazioni pratiche, quando sia consigliato dal numero degli alunni inscritti o da altre speciali condizioni, i Consigli accademici possono proporre al Consiglio d'amministrazione la istituzione di posti di assistenti, che saranno conservati finchè dureranno le ragioni della loro istituzione.

La nomina ad assistente sarà fatta mediante concorso con le modalità stabilite all'articolo seguente. La conferma verrà fatta di anno in anno per non oltre dieci anni, su proposta scritta del professore della materia, sentito il parere del Consiglio accademico.

La retribuzione per ogni posto di assistente sarà fissata dal Consiglio di amministrazione dell'istituto ed approvata dal Ministero. Tale retribuzione non potrà essere superiore a L. 10,000 e graverà per intero sul bilancio dell'istituto.

Art. 77.

I concorsi al posto di assistente sono per titoli e per esami; sono banditi dal direttore o rettore dell'istituto superiore, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'esame può consistere di prove scritte, orali e pratiche, secondo la natura della materia che forma oggetto della cattedra e delle particolari esigenze del servizio di assistente.

Il Consiglio accademico, udito il professore della materia, determina caso per caso le modalità dell'esame che vengono indicate nel bando di concorso.

La Commissione giudicatrice è nominata dal direttore o rettore; ed è composta del professore della materia e di altri due professori di ruolo dell'istituto.

Non possono far parte della Commissione membri che siano fra loro o con alcuno dei concorrenti parenti od affini fino al 4° grado incluso.

La Commissione con motivata relazione propone al più tre idonei senza graduarli. La nomina è fatta dal Consiglio di amministrazione, su proposta scritta del professore della materia, sentito il Consiglio accademico.

Art. 78.

Dopo cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio, gli assistenti possono essere assunti come professori titolari negli istituti e nelle scuole commerciali, su proposta del Consiglio di amministrazione delle scuole stesse e col giudizio favorevole della competente sezione del Consiglio superiore, per quegli insegnamenti a cui gli assistenti erano addetti in qualità di assistenti.

CAPO IX.

Degli studenti.

Art. 79.

Chi aspira ad ottenere l'immatricolazione in un istituto superiore deve presentare domanda, in carta legale, al direttore o rettore con le seguenti indicazioni:

a) nome dei genitori;

b) luogo di nascita;

c) residenza e abitazione della famiglia;

d) abitazione dello studente nella città, sede dell'istituto.

La domanda dovrà essere inoltre corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita debitamente legalizzato;

2° titolo di studi secondari richiesto dall'art. 32 del testo unico;

3° quietanza del pagamento della tassa di immatricolazione, della prima rata della tassa annuale d'iscrizione e della prima rata della sopratassa annuale per esami speciali.

Può essere consentito, specialmente per i giovani che conseguono il titolo di studi secondari nella sessione autunnale di esami, che in luogo del titolo originale, sia presentato un certificato provvisorio. Questo certificato però deve essere sostituito, nel corso dell'anno, col titolo originale, il quale in nessun caso potrà essere restituito prima della fine del corso di studi.

La domanda d'iscrizione agli anni di corso successivi al primo deve essere corredata delle quietanze del pagamento della prima rata della tassa annuale d'iscrizione e della prima rata della sopratassa annuale per esami speciali.

Art. 80.

Coloro che abbiano compiuto all'estero il corso di studi secondari, potranno essere ammessi ai corsi degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, purchè, a giudizio del Consiglio accademico, sia provato che il diploma di studi secondari dà il diritto nel paese dove li hanno seguiti, ad essere iscritti come studenti in istituti di grado universitario.

Art. 81.

Le domande tutte di studenti e di aspiranti a diplomi devono essere dirette al direttore o rettore dell'istituto.

Il direttore o rettore provvede sulle domande che non contaddicono in alcun modo alla legge ed ai regolamenti vigenti; comunica al Consiglio accademico quelle per le quali sia dubbio il provvedimento o sulle quali sia prescritto il giudizio del predetto Consiglio e trasmette al Ministero quelle per le quali sia necessaria la risoluzione del Ministro.

Il Consiglio accademico esamina le domande che gli vengono trasmesse, e delibera separatamente su ciascuna di esse, motivando la sua risoluzione.

Art. 82.

Lo studente può appellare dalla deliberazione del Consiglio accademico al Ministro.

Art. 83.

La domanda dell'immatricolazione e dell'iscrizione agli anni di corso deve essere presentata fra il 1° agosto ed il 5 novembre. Solo per giustificati motivi, da riconoscersi dal direttore o rettore, potrà l'immatricolazione o l'iscrizione concedersi fino al 30 novembre.

Quando concorrano specialissime circostanze il Ministero, sentito il parere del direttore o rettore, può concedere la iscrizione fino al 31 gennaio. Dopo tale data nessuna iscrizione potrà più essere ammessa.

Art. 84.

All'atto della immatricolazione viene rilasciata allo studente una tessera, che vale per l'intero corso degli studi.

La tessera contiene le generalità dello studente e l'indicazione della facoltà o sezione a cui è iscritto: reca la fotografia dello studente bollata col timbro a secco dell'istituto ed è munita della firma del direttore e del segretario capo.

Lo studente, al cominciare di ogni anno scolastico, deve prendere iscrizione alle materie prescritte e, non più tardi di un mese dall'apertura dell'anno stesso, deve presentare la tessera alla segreteria che vi appone la data per accertare che lo studente continua ad essere immatricolato.

Art. 85.

La segreteria deve tenere al corrente il registro della carriera scolastica degli studenti, formare per ogni corso d'insegnamento l'elenco degli studenti che vi sono iscritti e darne copia all'insegnante.

Art. 86.

Ai corsi d'integrazione e di specializzazione hanno diritto di iscriversi coloro che sono regolarmente iscritti al terzo o al quarto anno della facoltà di scienze economiche e commerciali, secondo le disposizioni adottate dal Consiglio accademico per lo svolgimento di ciascun corso.

Possono inoltre iscriversi ai corsi di integrazione e di specializzazione, previo pagamento delle tasse stabilite dal Consiglio di amministrazione, i laureati in scienze economiche e commerciali e coloro che hanno compiuto la durata del corso per il conseguimento della laurea in scienze economiche e commerciali.

Ai corsi di specializzazione potranno altresì essere ammessi per il conseguimento di un certificato di frequenza i laureati da altre facoltà o istituti da determinarsi dal Consiglio accademico, avuto riguardo alle finalità proprie di ciascun corso.

Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi d'integrazione e di specializzazione.

Art. 87.

Lo studente entro il 31 dicembre può chiedere il congedo con domanda al direttore o rettore. Questi trasmette il foglio di congedo contenente la copia conforme della carriera scolastica dell'interessato al direttore o rettore dell'istituto cui lo studente ha dichiarato volersi trasferire.

Il direttore o rettore dell'istituto, al quale lo studente si trasferisce, provvede alla determinazione dell'ulteriore svolgimento della carriera scolastica, udito il parere del Consiglio accademico, e ne dà notizia all'interessato, che entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento del direttore o del rettore può ricorrere al Ministro.

Chi ha fatto passaggio ad altro istituto non può far ritorno presso l'istituto di provenienza, se non sia trascorso l'anno accademico durante il quale ha avuto luogo il trasferimento.

Non è ammesso il passaggio ad altro istituto per gli studenti che abbiano compiuto tutti gli anni di studio prescritti per il conseguimento della laurea.

Art. 88.

I laureati da una delle altre facoltà o istituti superiori contemplati dalle vigenti leggi sull'istruzione superiore universitaria potranno essere iscritti al secondo anno di corso per il conseguimento della laurea, ma debbono superare gli esami su tutte le materie, per le quali non abbiano già adempiuto tale obbligo durante gli studi universitari.

Potranno altresì essere iscritti al secondo anno del corso, per il conseguimento della laurea, i laureati nelle facoltà o istituti universitari stranieri purchè il Ministero, sentito il Consiglio accademico, ritenga l'equipollenza del titolo, di cui il richiedente è provvisto. Lo stesso Consiglio giudicherà altresì da quali esami questi potrà essere, eventualmente, dispensato.

Art. 89.

Gli studenti, che abbiano seguito un corso di istruzione superiore economica e commerciale all'estero, possono chiedere di fare passaggio ad un istituto superiore di scienze economiche e commerciali e quelli che abbiano compiuto all'estero un corso completo di studi equivalente a quello di un istituto superiore di scienze economiche e commerciali del Regno e superati i relativi esami, possono chiedere di essere ammessi direttamente presso un istituto del Regno al conseguimento della laurea.

La domanda, corredata del parere del Consiglio accademico dell'istituto, sarà trasmessa al Ministero il quale giudicherà a quale anno del corso il richiedente possa essere ammesso e da quali esami possa essere dispensato, ed ove sia richiesta l'ammissione diretta all'esame di laurea, se questa possa essere concessa, eventualmente indicando a quali esami speciali il richiedente debba essere prima sottoposto.

CAPO X.

Delle tasse scolastiche.

Art. 90.

Le tasse scolastiche sono:
a) tassa d'immatricolazione;
b) tassa di iscrizione annuale;
c) sopratassa annuale per esami speciali;
d) sopratassa per ogni esame fallito;
e) tassa per gli esami di laurea;
f) sopratassa per il rilascio dei diplomi di laurea.

L'ammontare delle tasse predette è stabilito, in misura uniforme per tutti gli istituti, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale.

Oltre alle tasse suddette, i Consigli di amministrazione dei singoli istituti possono richiedere speciali contributi per le spese di laboratorio, per le esercitazioni, per garanzia di danni, per consumo di materiale o per altro titolo. Le deliberazioni relative a tali contributi sono soggette all'approvazione del Ministero.

Art. 91.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, stabilirà per ciascun corso di integrazione o di specializzazione l'ammontare delle tasse di iscrizione, di esami e di rilascio del certificato di studi che saranno dovute dai laureati e dai laureandi che vi si iscrivano a norma dell'art. 86.

Art. 92.

Gli studenti i quali, dopo aver compiuti tutti gli anni di studio prescritti per le singole lauree o diplomi e aver presa regolare iscrizione a tutti i singoli corsi, non abbiano conseguito il titolo accademico, al quale aspirano, non sono tenuti a pagrae la tassa di iscrizione negli anni successivi sino al conseguimento della laurea o del diploma, a meno che non rinnovino la iscrizione a uno o più corsi. Essi, tuttavia, per essere ammessi a dare nelle sessioni di uno degli anni successivi gli esami speciali di cui siano in debito, debbono pagare la relativa tassa annuale nella misura in vigore.

Art. 93.

I laureati da altre facoltà o istituti superiori italiani o stranieri che si iscrivano in un istituto superiore di scienze economiche e commerciali per il conseguimento della laurea debbono pagare la tassa d'immatricolazione e le tasse e sopratasse relative agli anni di corso che debbono ancora seguire per il conseguimento del titolo accademico cui aspirano.

Art. 94.

Chi interrompe o abbandona per qualsiasi motivo lo studio, non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse pagate.

Art. 95.

Lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse, non può, in nessun modo o per nessuna ragione, essere ammesso agli esami, nè può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica per gli anni nei quali non sia in regola col pagamento delle tasse, nè avere il congedo per trasferimento ad altro istituto.

Art. 96.

Gli studenti orfani di guerra ovvero mutilati od invalidi di guerra sono dispensati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, dal pagamento delle tasse, quando non demeritino per il profitto e la condotta e siano di disagiata condizione economica.

Gli studenti, che si siano segnalati per il profitto negli studi, comprovato dal risultato degli esami, qualora versino in condizioni economiche disagiate, possono ottenere la dispensa totale o parziale dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche nei casi e sotto le condizioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 97.

Allo studente di disagiata condizione domestica, che nell'insieme delle prove pel conseguimento del titolo di studio necessario per l'ammissione nell'istituto abbia riportato in complesso nove decimi dei punti, può essere accordata la dispensa totale della tassa d'immatricolazione, della tassa di iscrizione e della sopratassa di esame per il primo anno.

Può essergli accordata la dispensa da metà delle dette tasse e sopratasse, quando nell'insieme delle prove anzidette abbia riportato in complesso otto decimi dei punti.

Art. 98.

I laureati o diplomati che si inscrivono pel conseguimento della laurea negli istituti superiori di scienze economiche e commerciali o ad un corso di specializzazione o di integrazione possono ottenere la dispensa dalla tassa d'immatricolazione e da quella di iscrizione e dalla sopratassa di esami per l'anno di corso al quale si iscrivono, quando, oltre alla disagiata condizione domestica, provino di avere ottenuto, nel complesso dell'esame di laurea o di diploma e di tutti gli esami speciali dell'ultimo biennio di corso da essi seguito, la media di nove o di otto decimi, secondo che aspirino alla dispensa totale o parziale.

Art. 99.

Negli anni scolastici successivi al primo lo studente può ottenere eguali dispense, quando abbia superato tutti gli esami speciali nelle materie prescritte per l'anno precedente, conseguendo una media di nove decimi e non meno di otto decimi in ciascun esame, se aspira alla dispensa totale; ovvero una media di otto decimi e non meno di sette decimi in ciascun esame se aspira alla dispensa parziale.

Lo studente che aspira alla dispensa totale o parziale per il quarto anno deve altresì aver superato gli esami nelle due lingue prescelte, conseguendo non meno di otto decimi in ciascun esame e in ciascuna prova.

Art. 100.

La dispensa totale o parziale dalla tassa di iscrizione annuale comprende anche quella della sopratassa di esame.

Art. 101.

La dispensa totale o parziale dal pagamento della sopratassa per l'esame di laurea o di diploma può concedersi allo studente che, negli esami sulle materie dell'ultimo anno di corso, abbia conseguito le votazioni che si richiedono per la dispensa totale o parziale dalle tasse degli anni di corso successivi al primo.

La dispensa totale o parziale dal pagamento della tassa di diploma può concedersi allo studente che abbia riportato i nove o gli otto decimi nell'esame di laurea o di diploma.

Art. 102.

La dispensa dalle tasse o sopratasse non può concedersi allo studente al quale nel corso dell'anno sia stata inflitta una pena disciplinare, o che, essendosi presentato ad un esame, sia stato riprovato.

Art. 103.

La domanda di dispensa dal pagamento totale o parziale delle tasse e sopratasse del primo anno deve presentarsi al direttore o rettore insieme con la domanda d'immatricolazione.

Per gli anni successivi al primo, tali domande devono essere presentate al direttore o rettore insieme con quella di iscrizione.

Le domande per la dispensa totale o parziale dal pagamento della sopratassa per l'esame di laurea o di diploma devono essere presentate al direttore o rettore dopo superati gli esami speciali dell'ultimo anno, e quelle per la dispensa totale o parziale dal pagamento della tassa di diploma subito dopo superato l'esame relativo.

Art. 104.

Alla domanda di dispensa totale o parziale lo studente deve unire un attestato della Giunta del Comune in cui la sua famiglia ha domicilio, ed uno del procuratore delle imposte, che certifichino lo stato della sua famiglia e provino le condizioni disagiate di essa.

Il certificato della Giunta municipale dovrà constare di precise e categoriche risposte a domande formulate dal Consiglio accademico e per le quali la segreteria rilascerà gratuitamente i relativi moduli. La Giunta municipale aggiungerà nel certificato tutte quelle maggiori notizie, anche se non richieste specificatamente nel modulo, che possano essere atte a far valutare più esattamente le condizioni di fortuna della famiglia del richiedente.

Art. 105.

Il Consiglio accademico, presi in esame i documenti, può richiedere, ove lo creda necessario, ulteriori informazioni alle autorità governative, e decidere sulle domande caso per caso, tenendo conto del numero dei figli che la famiglia contemporaneamente fa istruire in istituti governativi o pareggiati, nei quali si paghino tasse scolastiche, e di tutte le altre condizioni, che possano determinare il grado di agiatezza della famiglia.

Gli atti delle dispense proposte debbono essere rimessi al Consiglio d'amministrazione.

Art. 106.

Coloro che, in seguito a studi fatti all'estero, ottengano la iscrizione ad uno degli istituti, devono pagare la tassa di immatricolazione e quella dell'anno di corso al quale si iscrivono, e non possono aspirare a dispensa dalle tasse e sopratasse che per gli anni seguenti.

Art. 107.

Per coloro che fanno passaggio da uno ad altro istituto le tasse di immatricolazione e d'iscrizione, pagate nel primo istituto per l'anno in cui ha luogo il passaggio, sono computate per quelle dell'anno al quale si inscrivono nel secondo, quando il passaggio abbia luogo non oltre il mese di gennaio.

Art. 108.

Gli studenti provenienti dalle università sono obbligati a versare la tassa d'immatricolazione, se dal foglio di congedo risulta ch'essi non l'hanno pagata nelle università; o debbono versare la differenza se l'hanno pagata in misura inferiore a quella prescritta per l'istituto nel quale si chiede la iscrizione.

Art. 109.

Per ogni certificato, copia od estratto di atti e registri, di cui si faccia domanda alla segreteria, si deve pagare all'istituto un diritto di segreteria di lire tre, non compreso il costo della carta bollata o della corrispondente marca. Uguale diritto sarà corrisposto per il rilascio dei diplomi di laurea. Il provento di tali diritti sarà devoluto per due terzi a favore dell'istituto e per un terzo a favore degli impiegati di segreteria. La ripartizione sarà fatta a fine di esercizio dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore o rettore.

È abolito ogni altro diritto.

CAPO XI.

Degli esami.

Art. 110.

Negli istituti superiori di scienze economiche e commerciali si dànno esami speciali ed esami di laurea.

In ogni istituto si tengono due sessioni ordinarie d'esami; la prima incomincia il 16 giugno, la seconda il 16 ottobre.

È vietata ogni altra sessione.

Art. 111.

In ogni sessione, per ogni esame orale, si fanno due appelli in giorni diversi non consecutivi; l'iscritto che sia stato riprovato o che siasi ritirato nel primo appello, non può presentarsi nel secondo, ma soltanto nella sessione successiva.

Lo studente non può ritirarsi dall'esame se non per improvvisa e riconosciuta indisposizione.

Gli esami su materie nelle quali siasi fallita la prova, si sostengono nell'istituto dove furono dati la prima volta, salvo impedimento da accertarsi dal direttore o rettore dell'istituto, sentito il professore della materia.

Art. 112.

Per gli insegnamenti biennali il Consiglio accademico stabilirà quelli per i quali si deve dare un solo esame alla fine del corso, esame che comprenderà l'intera materia del corso stesso.

Art. 113.

Lo studente, per essere ammesso agli esami speciali, deve fare domanda, entro il termine che, per ogni sessione, sarà fissato dal direttore o rettore, indicando le discipline sulle quali intende di sostenere l'esame nella sessione.

Art. 114.

L'esame di tecnica mercantile e bancaria è scritto ed orale.

Non può essere ammesso alla prova orale, chi non abbia ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta e lo studente, ammesso all'esame orale, quando cada in questo, deve ripetere anche la prova scritta.

L'esame di merceologia deve, di regola, essere accompagnato da un esperimento pratico.

L'esame di matematica finanziaria può essere, per deliberazione del Consiglio accademico, su proposta del professore della materia, per il primo dei due anni di corso scritto, anzichè orale.

Gli esami su tutte le altre materie fondamentali o complementari sono solamente orali.

Art. 115.

Gli esami di lingue moderne dovranno essere sostenuti alla fine di ogni anno e saranno scritti ed orali.

Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta e lo studente, ammesso alla prova orale, quando cada in questa, deve ripetere anche la prova scritta.

Art. 116.

Lo studente che non abbia superati gli esami sulle materie propedeutiche, di cui all'art. 23 non può essere ammesso a sostenere l'esame su quelle materie che presuppongono la conoscenza delle prime.

Non può del pari essere ammesso a sostenere gli esami di diritto commerciale, industriale e marittimo, lo studente che non abbia superato gli esami di istituzioni di diritto privato; nè l'esame di diritto internazionale lo studente che non abbia superato gli esami di istituzioni di diritto pubblico e di istituzioni di diritto privato.

Art. 117.

Le Commissioni per gli esami speciali e per gli esami di lingue sono composte di tre membri ciascuna. Uno di essi è il professore della disciplina o chi in sua assenza viene dal Consiglio accademico delegato a supplirlo; gli altri due sono nominati dal direttore o rettore, su proposta del Consiglio accademico.

La Commissione è presieduta dal professore della materia o da chi in sua assenza è dal Consiglio accademico delegato a supplirlo.

Art. 118.

Gli esami di laurea si dànno nelle due sessioni in giorni fissati dal Consiglio accademico.

Non è concesso di presentarsi all'esame di laurea più di tre volte.

Art. 119.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve:

a) avere frequentato i corsi per il numero d'anni prescritto;

b) avere ottenuto l'approvazione negli esami speciali di tutte le materie prescritte come obbligatorie per il conseguimento del grado cui aspira e nelle due lingue straniere prescelte.

Art. 120.

L'esame di laurea consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione, scritta dal candidato sopra un tema vertente su una delle materie fondamentali, ad eccezione delle istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico, e da lui scelto con l'approvazione del professore della materia;

b) nella discussione della detta dissertazione;

c) nella discussione inoltre di due tesi, ciascuna delle quali dovrà essere scelta fra le materie appartenenti a gruppi di discipline diversi, escluso quello di cui fa parte la materia alla quale si riferisce la dissertazione. Le tesi scelte dovranno essere indicate dal candidato nella domanda.

Agli effetti del comma c) del presente articolo, le materie fondamentali di cui all'art. 19 costituiscono tre gruppi: economico da 1 e 6; giuridico da 7 a 9; tecnico da 10 a 13.

La segreteria riceve dal candidato la dissertazione di laurea, in tre copie e, dopo avere accertata la regolarità della iscrizione di lui, la trasmette al direttore o rettore. Le dissertazioni di laurea dovranno essere conservate nell'archivio della segreteria, tranne le tavole illustrative, che potranno essere restituite provvisoriamente al candidato, qualora intenda di pubblicarle.

Art. 121.

Ogni Commissione per gli esami di laurea è, di regola, composta di undici membri compreso il direttore o rettore, che ne ha la presidenza. Sei dei componenti la Commissione sono scelti dal Consiglio accademico tra i professori dell'istituto; gli altri quattro sono nominati dal direttore o rettore, sulla proposta del Consiglio accademico, fra i professori emeriti ed onorari dell'istituto, fra i professori di ruolo delle Regie università, tra i dottori aggregati ed i liberi docenti, o, tra altre persone estranee.

La Commissione potrà, però, essere costituita da un numero di membri minore di undici, ma non mai inferiore a sette, dei quali non meno di cinque saranno professori dell'istituto.

Art. 122.

Terminata la discussione, la Commissione procede alla votazione secondo le norme prescritte dall'art. 123.

Art. 123.

Tutti gli esami sono pubblici.

Terminato l'esame ed allontanato il candidato ed il pubblico, la Commissione delibera prima sull'approvazione, poi sui punti di merito.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

È approvato a pieni voti legali colui che ottiene i nove decimi dei punti.

In caso di pieni voti assoluti, la Commissione discute sulla convenienza di accordare la lode, che deve essere approvata alla unanimità.

Negli esami speciali e negli esami di lingue il voto deve essere espresso in trentesimi.

Negli esami di laurea il voto deve essere espresso in relazione al massimo di centodieci, anche se la Commissione è composta di un numero di membri inferiori ad undici.

Art. 124.

Lo studente che, prima dell'esame di laurea, abbia superato tutti gli esami di un corso di integrazione, o di specializzazione, potrà chiedere ed ottenere che nel diploma di laurea sia fatta menzione speciale del corso seguito, di cui sarà indicata la denominazione, stabilita nel decreto di istituzione.

Nel diploma di laurea non potrà però esser fatta menzione che di un solo corso d'integrazione e di specializzazione, a scelta dell'interessato; per tutti gli altri nei quali lo studente superi successivamente gli esami e ottenga le attestazioni prescritte, sarà rilasciato un certificato speciale.

Art. 125.

Le lauree conferite dagli istituti vengono rilasciate, in nome del Re, dal direttore o rettore e debbono essere sottoscritte anche dal segretario capo.

Nelle lauree e nei diplomi sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame con speciale menzione della lode, ove questa sia stata concessa.

Art. 126.

La sopratassa per l'esame di laurea è ripartita, a titolo di propina, fra i membri della Commissione esaminatrice.

CAPO XII.

Della disciplina degli istituti.

Art. 127.

La giurisdizione disciplinare spetta, secondo i casi, al direttore o rettore ed al Consiglio accademico, e non si estende fuori della cerchia degli stabilimenti di cui si compone l'istituto.

Art. 128.

Le pene che le autorità possono pronunciare, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti:

1° l'ammonizione;
2° la censura;
3° l'interdizione temporanea da uno o più corsi;
4° la sospensione dagli esami;
5° l'esclusione temporanea dall'istituto.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal direttore o rettore.

La censura è data dal Consiglio accademico.

I motivi pei quali venne data la censura saranno comunicati ai parenti o al tutore dello studente.

L'applicazione delle pene di terzo, quarto e quinto grado viene fatta anche dal Consiglio accademico sentiti gli incolpati nei loro mezzi di difesa.

Il Consiglio accademico, convocato per l'esercizio di funzioni disciplinari, sente la lettura dell'atto di accusa e dei documenti comunicati e trasmessi dal direttore o rettore, e vota per il grado di pena con voto palese.

Delle pene disciplinari di terzo, quarto e quinto grado verrà mandata comunicazione a tutti gli istituti.

La pena della interdizione temporanea da uno o più corsi, quando si estende oltre il periodo di tre mesi, annulla l'iscrizione dello studente a tali corsi.

Art. 129.

Lo studente può, dal giudizio della autorità accademica, nel caso gli sia applicata la pena della sospensione o della esclusione temporanea dall'istituto, appellare al Ministro, il quale provvede, sentito il Consiglio superiore.

Durante l'appello l'applicazione della pena non è sospesa.

Sarà rifiutata in qualunque istituto la iscrizione a coloro che si troveranno sotto il peso della terza, quarta e quinta delle anzidette pene.

Art. 130.

Quando in un corso succedano disordini che impediscono di far lezione, il direttore o rettore, in seguito a domanda del professore, dichiara interdetto il corso per tutti coloro che non vi siano regolarmente inscritti o lo dichiara senz'altro chiuso.

Il Ministro giudicherà quanto la chiusura debba continuare e se sia il caso di sospendere gli esami per la fine dell'anno scolastico.

In caso di gravi disordini, il direttore o rettore dovrà d'urgenza chiudere l'istituto o sospendere tutti o alcuni corsi ove i disordini si siano manifestati, riferendone immediatamente al Ministro.

Sarà obbligo del direttore o rettore e del Consiglio accademico di accordarsi coll'autorità politica per ristabilire l'ordine turbato ogni qualvolta gli altri mezzi non valgano a ristabilirlo.

Il direttore o rettore, nei casi di cui al comma 3 del presente articolo, può infliggere agli studenti promotori, o comunque responsabili dei disordini stessi, quelle pene disciplinari che egli ritenga adeguate alla gravità delle responsabilità in cui sono incorsi.

Art. 131.

Il professore si accerta della assiduità, diligenza e profitto dello studente nel modo che crede migliore.

Avrà poi diritto e dovere di assicurarsi, possibilmente, del profitto con esercizi e con interrogazioni, nella misura e nel modo che crederà migliore.

Allo studente che abbia mancato di assiduità o diligenza può essere negata, dal professore, l'ammissione all'esame speciale per la materia per la quale si sia accertata la negligenza.

Art. 132.

Gli studenti non potranno tenere adunanze nel recinto degli stabilimenti dell'Istituto, senza preventiva autorizzazione del direttore o rettore.

CAPO XIII.

Della segreteria e della amministrazione.

Art. 133.

Il segretario capo è alla diretta dipendenza del direttore o rettore dell'istituto, disbriga le ordinarie pratiche di segreteria; invigila su tutto il personale di segreteria e su quello di servizio.

All'impiegato della segreteria, incaricato delle funzioni di economo, è corrisposta una retribuzione annua da fissarsi dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 134.

La gestione finanziaria negli istituti superiori di scienze economiche e commerciali comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 135.

Le Provincie, i Comuni e le Camere di commercio hanno l'obbligo di versare le quote di contributo da esse dovute direttamente nelle tesorerie provinciali dello Stato in rate bimestrali.

Lo Stato versa direttamente ai Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali tanto il proprio contributo quanto il contributo degli Enti predetti.

Le Provincie, i Comuni e le Camere di commercio garantiranno il regolare versamento dei contributi risultanti a carico mediante delegazione sulla sovraimposta, o, in mancanza, su altro cespite dato in riscossione o al ricevitore provinciale o all'esattore delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Le delegazioni dovranno essere rilasciate per periodi non inferiori a cinque anni.

Nel bilancio della economia nazionale sarà istituito un capitolo comprendente le quote così dello Stato come dei detti Enti, cui farà riscontro, per la parte riguardante questi ul-

timi, uno speciale capitolo del bilancio della entrata dello Stato.

Art. 136.

Il servizio di cassa dei singoli istituti è affidato ad un istituto di emissione o cassa di risparmio la cui scelta è fatta dal Consiglio di amministrazione ed approvata dal Ministro. Al detto istituto debbono essere versati i contributi annuali, e tutti i sussidi eventuali destinati all'Istituto, come pure tutti gli altri proventi di qualsiasi natura non appena riscossi. Gli studenti verseranno direttamente all'istituto stesso le tasse scolastiche.

Di tutte le somme delle quali riceverà il versamento, l'istituto rilascerà quietanza staccata da un bollettario a matrice fornito dalla scuola.

Art. 137.

Il bilancio preventivo deliberato dal Consiglio di amministrazione, deve essere inviato al Ministero per l'approvazione non oltre il 30 novembre.

Al bilancio preventivo dev'essere unita copia del verbale di deliberazione ed una giustificazione delle differenze di stanziamenti in rapporto all'esercizio precedente.

Il conto consuntivo, corredato delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e di tutti i documenti giustificativi, dev'essere inviato non oltre il mese di marzo al Ministero, il quale lo comunicherà, con le sue osservazioni, alla Corte dei conti per il relativo giudizio.

Al conto consuntivo devono essere uniti:

a) la copia del conto corrente relativo all'esercizio, esistente presso l'istituto cui è affidato il servizio cassa. Tale copia deve essere munita del visto del direttore dell'istituto predetto;

b) le matrici dei bollettari di cui al precedente art. 136;

c) il rendiconto dell'economo per le anticipazioni avute a norma dell'art. 4 con i relativi documenti giustificativi delle spese;

d) uno stato riassuntivo dei beni mobili e immobili di pertinenza dell'istituto desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degl'inventari e distinte per consegnatari.

In caso di ritardo nella presentazione dei bilanci e dei rendiconti annuali il Ministero farà procedere di ufficio alla compilazione di tali documenti.

Le spese all'uopo occorrenti sono a carico del bilancio dell'istituto, salvo rivalsa verso i responsabili del ritardo.

Le spese debbono essere rigorosamente contenute nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli del bilancio. Qualsiasi modificazione al bilancio o agli stanziamenti dei singoli capitoli dev'essere preventivamente approvata dal Ministero, salvo il caso di urgenza contemplato nell'art. 9, comma *c*).

Art. 138.

Tutti i pagamenti sono effettuati a mezzo di mandati staccati da un libro a matrice a cura del segretario-economo che vi apporrà il suo visto, e sono firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione o da un suo delegato e dal direttore o rettore dell'istituto.

Art. 139.

Per far fronte al pagamento delle minute spese il Consiglio di amministrazione dispone per una anticipazione, di non oltre tremila lire, al segretario economo nella misura che reputa necessaria.

L'anticipazione viene reintegrata quando occorra, su presentazione del rendiconto e dei relativi documenti.

Alla fine dell'esercizio finanziario il segretario-economo versa all'istituto che fa il servizio di cassa la somma residua ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.

Art. 140.

Gli istituti non possono procedere ad acquisti di immobili che non siano destinati a loro sede, nè possono accettare donazioni, lasciti o legati, se non siano debitamente autorizzati a termini delle vigenti leggi.

Gli investimenti di capitali, le eventuali alienazioni di immobili e di titoli e le operazioni di mutuo debbono essere sottoposte all'approvazione preventiva del Ministero.

Art. 141.

L'ufficio di segreteria dovrà tenere in regola tutti i registri di contabilità finanziaria e patrimoniale, sia riassuntivi sia elementari, compresi gli inventari dei beni mobili ed immobili che possono essere necessari per la gestione amministrativa ed economica dell'Istituto.

Art. 142.

I beni mobili ed immobili devono essere assicurati contro i danni dell'incendio.

Art. 143.

Le ispezioni periodiche o straordinarie, di cui all'art. 7, ultimo comma del testo unico, saranno fatte da ispettori del Ministero o da ispettori di ragioneria del Ministero delle finanze.

Art. 144.

La nomina del segretario capo, dei segretari e degli applicati dei singoli istituti è fatta in seguito a pubblico concorso, per titoli e per esami, indetto dal Ministro. I segretari e gli applicati attualmente in servizio potranno essere promossi al posto superiore quando posseggano i titoli di studio richiesti per il posto superiore e il servizio prestato li renda, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli della promozione.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento gli applicati in ruolo al momento dell'applicazione del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2397, potranno essere promossi segretari, anche prescindendo dai requisiti sopra citati, qualora abbiano già esercitato lodevolmente le mansioni relative e previa ispezione da ordinarsi dal Ministero.

Art. 145.

Il concorso ai posti di segretario capo, segretario e applicato consiste:

a) per il segretario capo:

in una prova scritta di italiano;

in una prova scritta di ragioneria e computisteria;

in prove orali sulle seguenti materie: istituzioni di diritto civile; diritto amministrativo; ragioneria e computisteria; legislazione scolastica;

b) per i segretari:

in una prova scritta di italiano;

in una prova scritta di ragioneria e computisteria;

in una prova di calligrafia;

in prove orali sulle seguenti materie: nozioni di diritto civile e di diritto amministrativo; ragioneria e computisteria; legislazione scolastica relativa alla istruzione commerciale;

c) per gli applicati:
in una prova scritta di italiano;
in una prova scritta di aritmetica, secondo i programmi delle scuole medie complementari;
in una prova di calligrafia e di scrittura a macchina.

Art. 146.

Per i concorsi ai posti di segretario capo e di segretario la Commissione è composta: di un funzionario del Ministero e di due professori insegnanti le materie di esame ed appartenenti a scuole di grado non inferiore a quelle che conferiscono il titolo richiesto per la ammissione al concorso. Ai lavori della Commissione può assistere, a titolo consultivo, quando non ne faccia parte, il direttore o rettore dell'istituto in cui è vacante il posto o, in sua vece, un professore dell'istituto da lui delegato.

Gli esami di concorso a segretario capo e a segretario avranno luogo presso il Ministero; quelli ad applicato presso i singoli istituti.

Per i concorsi ai posti di applicato, la Commissione è composta di tre membri, compreso il presidente, nominati dal direttore o rettore dell'istituto.

Art. 147.

E' ammesso il trasferimento del personale amministrativo da uno ad altro istituto quando vi sia il consenso del Consiglio di amministrazione dell'istituto al quale il personale stesso viene destinato. In caso di trasferimento, il personale conserva i diritti acquisiti di carriera.

Art. 148.

Il personale di servizio sarà quello indicato nell'organico di ciascun istituto. E' scelto ed assunto direttamente dal Consiglio di amministrazione, fra persone di ambo i sessi, che abbiano i seguenti requisiti:

età non superiore ai 40 anni e, per il personale femminile, non inferiore ai 21;
certificato di proscioglimento della istruzione elementare;
certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;
buona condotta e immunità penale.

Sarà dato, per il personale maschile, la preferenza a coloro che abbiano servito con fedeltà ed onore nel Regio esercito e nella Regia marina. Per questo personale il limite di età di 40 anni, è aumentato di tanti anni quanti l'interessato ne ha passato sotto le armi.

Il limite di 40 anni è passato a 50 per coloro che provengano senza interruzione di servizio, da altre pubbliche Amministrazioni. In tale caso gli interessati dovranno unire agli altri documenti tutti i certificati relativi al prestato servizio.

Dopo due anni di lodevole servizio, detto personale potrà conseguire la nomina definitiva con decreto Ministeriale ed in tale caso sarà, a cura dell'istituto, iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali (ramo assicurazione operaia) per tutto il tempo in cui resterà in servizio.

Art. 149.

I professori di ruolo e gli impiegati amministrativi compresi nei ruoli organici dei singoli istituti, sono soggetti alle ritenute prescritte dalle vigenti leggi. In ogni mese l'amministrazione dell'istituto dovrà provvedere al versamento, nei modi di legge, dell'importo complessivo delle ritenute medesime.

CAPO XIV.

Disposizioni relative alle sezioni speciali dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Venezia.

Art. 150.

Nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, a norma e per gli effetti dell'art. 1 del testo unico, alla facoltà di scienze economiche e commerciali, sono annesse le seguenti sezioni speciali:

1° sezione consolare, che prepara alla carriera diplomatica e consolare;
2° sezione magistrale di economia e diritto;
3° sezione magistrale di computisteria e ragioneria;
4° sezione magistrale di lingue straniere.

Art. 151.

Il corso degli studi di ciascuna delle sezioni, di cui all'articolo precedente, ha la durata di quattro anni.

Sono ammessi come studenti delle sezioni stesse coloro che siano forniti dei titoli di studio richiesti per l'ammissione alla facoltà di scienze economiche e commerciali.

L'ordine di svolgimento degli insegnamenti nei quattro anni del corso è stabilito dal Consiglio accademico.

Art. 152.

Quando un insegnamento obbligatorio è comune alla facoltà di scienze economiche e commerciali e ad una o a più sezioni speciali è impartito di regola alle diverse classi riunite.

Quando però una determinata disciplina deve avere una trattazione scientifica affatto diversa secondo i fini particolari di ciascuna sezione, i corsi sono distinti e possono essere conferiti anche per incarico.

Art. 153.

Il corso della sezione consolare comprende le seguenti materie obbligatorie:

a) Comuni alla facoltà di scienze economiche e commerciali:
1° economia politica;
2° statistica metodologica, demografica ed economica;
3° scienza delle finanze e diritto finanziario;
4° politica economica;
5° geografia economica;
6° storia economica;
7° istituzioni di diritto privato;
8° istituzioni di diritto pubblico; diritto internazionale;
9° diritto commerciale, industriale e marittimo;
10° merceologia.

b) Speciali alla sezione:
1° emigrazione e commercio estero;
2° storia politica e diplomatica (triennale);
3° diritto civile;
4° istituzioni di diritto e procedura penale;
5° diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo;
6° diritto internazionale;
7° ragioneria e tecnica commerciale.

Ogni studente deve, inoltre, seguire i corsi di almeno tre lingue straniere (fra cui la francese e l'inglese) superando i relativi esami scritti ed orali.

Ciascun insegnamento linguistico deve avere, nel quadriennio, una durata complessiva di almeno nove ore settimanali.

Art. 154.

Il corso della sezione magistrale di economia e diritto comprende le seguenti materie obbligatorie:

a) Comuni alla facoltà di scienze economiche e commerciali:

1° economia politica;
2° statistica metodologica, demografica ed economica;
3° scienza delle finanze e diritto finanziario;
4° politica economica;
5° geografia economica;
6° storia economica;
7° istituzioni di diritto privato;
8° istituzioni di diritto pubblico; diritto internazionale;
9° diritto commerciale, industriale e marittimo;
10° matematica finanziaria.

b) Speciali alla sezione:

1° economia politica;
2° diritto civile;
3° diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo);
4° diritto processuale civile;
5° istituzioni di diritto e procedura penale;
6° storia delle istituzioni giuridiche;
7° contabilità di Stato;
8° ragioneria e tecnica commerciale.

Esercitazioni di laboratorio ed esercizi didattici.

Ogni studente deve, inoltre, seguire i corsi delle lingue inglese e tedesca, superando i relativi esami scritti ed orali.

Ciascun insegnamento linguistico deve avere, nel quadriennio, una durata complessiva di almeno nove ore settimanali.

Art. 155.

Il corso della sezione magistrale di computisteria e ragioneria comprende le seguenti materie obbligatorie:

a) Comuni alla facoltà di scienze economiche e commerciali:

1° economia politica;
2° statistica metodologica, demografica ed economica;
3° scienza delle finanze e diritto finanziario;
4° politica economica;
5° istituzioni di diritto privato;
6° istituzioni di diritto pubblico;
7° diritto commerciale, industriale e marittimo;
8° matematica finanziaria;
9° computisteria e ragioneria generale ed applicata;
10° tecnica mercantile e bancaria.

b) Speciali alla sezione:

1° economia politica;;
2° diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo);
3° diritto processuale civile;
4° ragioneria generale ed applicata;
5° contabilità di Stato;
6° tecnica mercantile e bancaria.

Esercitazioni di laboratorio ed esercizi didattici.

Ogni studente deve, inoltre, seguire i corsi di almeno due lingue straniere (fra cui l'inglese o la tedesca) superando i relativi esami scritti ed orali.

Ciascun insegnamento linguistico deve avere, nel quadriennio, una durata complessiva di almeno nove ore settimanali.

La dissertazione di laurea ed almeno una delle due tesi orali, dovranno avere per oggetto temi scelti nelle materie seguenti: ragioneria, contabilità di Stato, tecnica mercantile e bancaria.

Art. 156.

Il corso della sezione magistrale di lingue straniere comprende le seguenti materie obbligatorie:

1° lingua e letteraura italiana (quadriennale);
2° grammatica e letteratura latina (quadriennale);
3° lingua e letteratura francese (corso generale di cultura, triennale);
4° lingua e letteratura inglese (corso generale di cultura, triennale);
5° lingua e letteratura tedesca (corso generale di cultura, triennale);
6° lingua e letteratura francese o inglese o tedesca: corso speciale di magistero secondo il diploma al quale lo studente aspira (quadriennale);
7° storia comparata delle letterature moderne (biennale);
8° storia della filosofia;
9° glottologia romanzo-germanica;
10° storia politica (biennale).

Metodologia ed esercizi didattici.

Art. 157.

Entro i limiti delle disponibilità del bilancio potranno essere istituiti nelle varie sezioni altri insegnamenti obbligatori con le norme di cui all'art. 13 del testo unico.

Art. 158.

Il Regio istituto superiore di Venezia, per le sezioni speciali di cui agli articoli precedenti, conferisce secondo le norme vigenti per la facoltà di scienze economiche e commerciali i titoli seguenti:

1° dottore in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare;
2° dottore per l'insegnamento dell'economia e del diritto;
3° dottore per l'insegnamento della ragioneria;
4° dottore per l'insegnamento delle lingue straniere (da specificarsi).

Ai fini ed agli effetti del conseguimento della menzione speciale nel diploma di laurea in scienze economiche, gli insegnamenti speciali della sezione consolare sono considerati come costituenti un corso di specializzazione, a cui possono iscriversi gli studenti della facoltà di scienze economiche e commerciali, che abbiano compiuto il primo biennio.

Art. 159.

I laureati in scienze economiche e commerciali sono ammessi al quarto anno delle sezioni di magistero di economia e di diritto e di ragioneria, ma devono sostenere gli esami anche sulle materie obbligatorie dei precedenti anni della sezione, a cui si iscrivono, e per le quali non abbiano già sostenuto l'esame nella facoltà di scienze economiche e commerciali.

Art. 160.

Lo studente può in qualunque anno del corso passare da una ad altra sezione dell'istituto sotto le condizioni seguenti:

1° che ne faccia domanda non oltre il mese di gennaio;
2° che il padre, la madre o il tutore vi consenta, se lo studente è minorenne.

Lo studente che passa da una sezione ad un'altra, deve essere iscritto al primo anno di corso di quella alla quale fa passaggio, qualunque sia l'anno in cui fosse giunto in quella che lascia.

Tuttavia se lo studente, all'atto di chiedere il passaggio, domanda una abbreviazione di corso, il Consiglio accademico può, tenuto conto delle materie già studiate, concedergli l'iscrizione ad uno degli anni di corso successivi al primo, purchè in ogni caso il suo corso di studi, sommati gli anni passati nella sezione anteriore, abbia almeno la durata richiesta per quella alla quale fa passaggio.

Il Consiglio accademico stabilirà anche le materie che lo studente, il quale ha fatto passaggio, dovrà dare per il conseguimento del nuovo titolo di studio.

Analogamente sarà provveduto nei casi di domanda di passaggio degli studenti iscritti negli altri istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

CAPO XV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 161.

Agli istituti che a norma dell'art. 39 del testo unico approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, sono stati dichiarati istituti superiori liberi di scienze economiche e commerciali, si applicano le norme del presente regolamento, salve le diverse disposizioni del predetto art. 39 e del R. decreto 3 giugno 1924, n. 986.

Art. 162.

Quando non vi siano speciali disposizioni nel presente regolamento si osserveranno, in quanto siano applicabili, le norme delle leggi e dei regolamenti generali universitari.

Art. 163.

Con speciali provvedimenti equitativi gli istituti superiori potranno concedere, nei limiti dei propri bilanci, sussidi annuali agli insegnanti i quali, raggiunto il limite di 75 anni, cessino di insegnare senza che abbiano diritto a pensione.

Art. 164.

Il personale subalterno in servizio alla data del presente regolamento, sia esso stabile o straordinario, potrà essere confermato nel limite dei posti di organico di ciascun Istituto, anche se non abbia le condizioni indicate dall'art. 148, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale
NAVA.

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1512.

REGIO DECRETO 21 giugno 1925, n. 1240.

Indennità di missione spettanti al personale aggregato dell'Amministrazione delle carceri e dei Regi riformatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, relativo al trattamento economico del personale aggregato degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori;

Riconosciuta la necessità di stabilire l'indennità giornaliera da corrispondere al personale suddetto nei viaggi per ragioni di servizio e durante il soggiorno in missione;

Ritenuto che al detto personale che non è di ruolo, non può essere applicato il disposto dell'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che prevede la diaria da corrispondere agli impiegati ed agenti di ruolo, in relazione alla classificazione gerarchica;

Considerato che tale diaria non può ragguagliarsi in relazione all'assegno che per talune categorie, data la esiguità di esso, non trova riscontro nelle tabelle degli stipendi annessi al citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o che pur trovandovi riscontro la diaria corrispondente non sarebbe in rapporto con l'importanza delle funzioni esercitate;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale aggregato degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori nei viaggi per ragioni di servizio, e durante il soggiorno in missione è dovuta la diaria giornaliera nella misura seguente:

L. 50 per i medici, dirigenti tecnici ed agronomi;

L. 40 per i farmacisti, veterinari, maestri ed insegnanti diversi;

L. 30 per i cappellani e le suore.

Art. 2.

Al personale suddetto verrà corrisposto altresì il rimborso delle spese di viaggio in 2ª classe, ed il compenso di L. 0.75 per chilometro sulle vie ordinarie.

Art. 3.

Sono applicabili al personale suddetto tutte le altre disposizioni di carattere generale in materia di missioni e di trasferimenti in vigore per i funzionari di ruolo delle Amministrazioni statali.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 164. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1513.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1925, n. 1246.

Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 4 luglio 1925, n. 1089, col quale fu disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Veduto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, modificato con Regi decreti-legge 24 settembre 1923, n. 2272, e 5 aprile 1925, n. 440;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, col Ministro per le finanze e col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è costituito dai signori:
Avv. Salvatore Gatti, presidente;
Prof. Antonio Cippico, senatore del Regno, in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale;
Avv. Giovanni Indri, senatore del Regno, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
Prof. Luigi Amoroso;
Ignazio Florio;
Giuseppe Mastromattei;
Avv. Arnaldo Petretti;
Avv. Giovanni Rosmini;
Edmondo Rossoni, deputato al Parlamento;
Enrico Scodnik.

Art. 2.

Con l'insediamento del Consiglio di amministrazione, costituito con il presente decreto, cessano le funzioni del Regio commissario e del vice commissario nominati con il R. decreto-legge 4 luglio 1925, n. 1089.

Art. 3.

All'avv. Salvatore Gatti, presidente del Consiglio di amministrazione, è affidato altresì l'incarico di direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.
Durante l'esercizio di detto incarico il consigliere di Stato avv. Salvatore Gatti è collocato fuori ruolo secondo le norme di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958.

Art. 4.

Il presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, anche se appartenga ad una delle categorie previste nel 6° comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, numero 966, può far parte, in rappresentanza dell'Istituto predetto, di Consigli di amministrazione di altri Enti e società.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 176. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1514.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1925, n. 1256.

Variazioni ai Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale salariato che ottenga il passaggio ad impiego nei ruoli dei personali appartenenti ai gruppi *A*, *B* e *C* o in quelli del personale subalterno, conserva a titolo di assegno personale, non utile a pensione da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza della retribuzione mensile o della paga giornaliera di cui sia provvisto all'atto del passaggio, valutata ad anno, in ragione rispettivamente di dodici mensualità o di trecento giornate, ed aumentata delle eventuali indennità temporanee mensili, sull'importo complessivo dello stipendio, del supplemento di servizio attivo e delle indennità temporanee mensili inerenti al nuovo posto.
Nei casi di cui al precedente comma, durante il periodo di prova compete, a titolo di assegno personale, l'eventuale eccedenza del trattamento di salariato, goduto all'atto del passaggio, sull'assegno mensile spettante ai sensi del secondo comma dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

Agli effetti della determinazione del periodo prescritto per le promozioni al grado 9° del personale civile dei gruppi *A* e *B* il servizio prestato presso qualsiasi Amministrazione in ruoli di gruppi diversi da quello al quale l'impiegato appartiene, è valutato nei modi indicati al 4° comma dell'articolo 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 3.

Il limite di cui all'art. 99 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è elevato a L. 15,000.
Il limite di cui al secondo comma dell'art. 32 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è elevato a L. 10,000.

Art. 4.

Il personale straordinario, avventizio, giornaliero, diurnista, cottimista, o altro non di ruolo, che venga sistemato in ruolo, ai termini delle disposizioni vigenti, conserva, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione, e delle indennità temporanee mensili, di cui sia provvisto all'atto della sistemazione, sull'importo complessivo dello stipendio, del supplemento di servizio attivo e delle indennità temporanee mensili inerenti al posto di ruolo.

Art. 5.

Le norme di cui ai precedenti articoli 1 e 4 si applicano, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, anche al personale ivi indicato che abbia già ottenuto la sistemazione in ruolo o il passaggio ad impiego civile ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 6.

L'art. 200 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato con l'art. 54 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, è sostituito dal seguente:

« I posti che dopo l'applicazione delle disposizioni in vigore comprese quelle del presente decreto, concernenti passaggi di ruolo e sistemazione di personale in ruolo, si renderanno vacanti nel grado iniziale dei ruoli del personale civile, saranno conferiti al personale straordinario, avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista o altro personale non di ruolo comunque denominato, in servizio almeno dal 1° dicembre 1923 nella rispettiva Amministrazione, prescindendo dai limiti di età:

a) per non oltre un terzo dei posti vacanti, nei ruoli appartenenti ai gruppi *A* e *B* a coloro che siano provvisti del titolo di studio prescritto per la carriera cui aspirano in base a graduatoria di merito da formarsi a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione;

b) per i posti vacanti nei ruoli appartenenti al gruppo *C* e in quelli del personale subalterno, con le modalità di cui alla precedente lettera *a*) a coloro che abbiano disimpegnato almeno dal 1° dicembre 1923, mansioni inerenti ai ruoli cui aspirano, con precedenza, a parità di merito, a favore di chi possegga il titolo di studio prescritto.

Per le Amministrazioni che non abbiano ancora espletati i lavori relativi, le domande di sistemazione in ruolo di cui al comma precedente dovranno essere presentate non oltre il 31 agosto.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano per i posti di ruolo di cui al comma 1° del precedente art. 14.

Al personale nominato ai posti di ruolo in esecuzione del precedente articolo, che abbia prestato servizio con mansioni proprie del ruolo in cui viene assunto, per un periodo non inferiore a quello stabilito per il servizio di prova, non si applicano le disposizioni del precedente art. 17.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti concessi dalle leggi vigenti agli invalidi di guerra, ed ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza ».

Art. 7.

L'ultimo comma dell'art. 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è modificato come segue:

« Tuttavia l'impiegato ha diritto di consegnare ai propri superiori pieghi suggellati diretti al Ministro, esclusivamente per questioni personali di particolare gravità e delicatezza non estranee ai rapporti d'impiego.

« Tali pieghi devono essere inoltrati di ufficio senza indugio ».

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto, sono estese al personale di ruolo delle nuove Provincie, in attività di servizio proveniente dal cessato regime, in quanto non contrastino con le norme speciali in vigore per il personale medesimo.

Il presente decreto non si applica al personale delle Ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 181. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1515.

REGIO DECRETO 14 giugno 1925, n. 1220.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio C. Sylos, in Bitonto.

N. 1220. R. decreto 14 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio C. Sylos, in Bitonto, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1925.

REGIO DECRETO 4 luglio 1925.

Nomina dei componenti il Comitato permanente del grano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 luglio 1925, n. 1181;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono chiamati a far parte del Comitato permanente del grano, per il triennio 1925-1928, i signori:

Prof. Alessandro Brizi, direttore generale dell'agricoltura;

Dott. Francesco Angelini, segretario del Sindacato nazionale dei tecnici agricoli fascisti;

Mario Ferraguti, presidente della Commissione tecnica dell'agricoltura, membro del Consiglio superiore dell'economia nazionale;

Prof. Enrico Fileni, direttore dell'Unione delle cattedre ambulanti italiane di agricoltura;

On. prof. Tito Poggi, cavaliere del lavoro, libero docente di economia rurale presso il Regio istituto superiore agrario di Pisa;

Prof. Novello Novelli, direttore della Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli;

Avv. Antonino Bartoli, vice-presidente della Federazione italiana sindacati agricoli;

Prof. Emanuele De Cillis, professore ordinario del Regio istituto superiore agrario di Portici;

Prof. Nazareno Strampelli, direttore della Regia stazione di agricoltura di Rieti e dell'Istituto nazionale di genetica in Roma.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 4 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1925.

Destinazione di funzionari alla segreteria del Comitato superiore di vigilanza delle Regie terme di Salsomaggiore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale 6 luglio 1925 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 1925, n. 163, recante la costituzione del Comitato superiore di vigilanza delle Regie terme di Salsomaggiore, ai sensi degli articoli 11 e 12 della Convenzione 20 maggio 1925, approvata con decreto-legge 14 giugno 1925, n. 970;

Decreta:

Alla segreteria del Comitato superiore di vigilanza delle Regie terme di Salsomaggiore, sono destinati i seguenti funzionari:

Ruffini comm. Fulchino, intendente di finanza, in funzioni di direttore capo divisione nel Ministero delle finanze;

De Bernardinis ing. Vittorio, ingegnere principale negli uffici tecnici di finanza.

Roma, addì 27 luglio 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*) (Elenco n. 3)

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentate per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 142 — Data della ricevuta: 19 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Antonio Marasca fu Giacinto, per conto del minore Francesco Antonio De Luca di Giulio — Titoli del debito pubblico al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 250 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 413 — Data della ricevuta: 2 dicembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione della ricevuta: Lucenteforte Alfonso, per conto della Congregazione di carità di Venafro — Titoli del debito pubblico al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 35 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2333 — Data della ricevuta: 17 gennaio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Pastena Alfonso fu Domenico — Titoli del debito pubblico al portatore n. 12 — Ammontare della rendita L. 1123.50 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2332 — Data della ricevuta: 17 gennaio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta Pastena Alfonso fu Domenico — Titoli del debito pubblico al portatore n. 14 — Ammontare della rendita L. 493.50 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 luglio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. 163

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 29 luglio 1925

	Media		Media
Parigi	129 42	Belgio	126 57
Londra	132 875	Olanda	10 98
Svizzera	531 39	Pesos oro (argentino)	25 10
Spagna	395 62	Pesos carta (argent.)	11 05
Berlino (marco oro)	6 52	New-York	27 367
Vienna (Shilling)	3 88	Russia	140 —
Praga	81 25	Belgrado	48 70
Dollaro canadese	27 65	Budapest	0 0386
Romania	13 50	Oro	528 05

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	73 —
	3.50 % » (1902)	66 55
	3.00 % lordo	47 325
	5.00 % netto	92 65
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	71 10

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Modifica del concorso al posto di insegnante di cultura generale nella Regia scuola di avviamento di Modena.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1925, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 1° luglio 1925, col quale venne bandito il concorso al posto di insegnante di cultura generale nella sezione femminile della Regia scuola di avviamento di Modena;

Visto il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Decreta:

Il n. 7 dell'art. 4 del decreto Ministeriale 12 giugno 1925, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 1° luglio 1925, col quale venne bandito il concorso al posto di insegnante di cultura generale nella sezione femminile della Regia scuola di avviamento di Modena, è così modificato:

« 7° per gli obblighi al servizio militare, copia del foglio matricolare ed eventuali certificati dei servizi prestati in tempo di guerra ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.